



COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24

“Codice del Commercio e ss.mm.”)

Sommario

Sommario	2
CAPITOLO 1 – RIFERIMENTI INTRODUTTIVI	9
Premessa: il Documento Strategico del Commercio	9
Riferimenti normativi e Codice del Commercio	11
Normativa Nazionale:	11
Normativa Regionale:	13
CAPITOLO 2 – CENNI STORICI ED ANALISI SOCIO/DEMOGRAFICA	21
Il Comune di Castellaneta	21
Cenni Storici	21
Luoghi e monumenti storici:	23
Analisi Socio/Demografica	27
CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DELLE AREE COMMERCIALI DEL TERRITORIO	35
Premessa	35
Rete distributiva di Castellaneta	35
INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA	37
Indici di distribuzione (ID)	38
Indice di densità territoriale (IDT)	38
INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO	39
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	40
MEDIE STRUTTURE	40
INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS	40
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	41
PUBBLICI ESERCIZI ED ALTRI	42
CAPITOLO 4 – GLI STRUMENTI URBANISTICI	43
Premessa	43
Il PUG del Comune di Castellaneta	43
CAPITOLO 5 – LO STATO DELLA MOBILITA’	44
Valutazione integrata della Mobilità	44

CAPITOLO 6 – VALUTAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO	51
Analisi della rete commerciale del Comune di Castellaneta	51
Definizione dell’Aree da sottoporre ad incentivo: Aree di Distretto	52
Programmazione strategica delle azioni di sviluppo e promozione	54
CAPITOLO 7 – PIANO E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO	57
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO	58
Art. 1 - Oggetto	58
Art. 2 - Finalità	58
Art. 3 - Definizioni	59
Art. 4 - Criteri generali di presenza e localizzazione	61
Art. 5 - Possibilità insediative e zone di localizzazione	64
Art. 6 - Standard di parcheggio	64
Art. 7 - Deroghe agli standard pertinenziali	65
Art. 8 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali	66
Art. 9 - Requisiti di accessibilità delle strutture di vendita	67
Art. 10 - Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici	68
Art. 11 - Disciplina del procedimento di valutazione delle domande	68
Art. 12 - Procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione	69
Art. 13 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale	70
Art. 14 - Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita	71
Art. 15 - Sanzioni	72
Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni	72
Art. 17 - Norme finali	73

CAPITOLO 8 – DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L’INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	74
RIFERIMENTI NORMATIVI	74
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI CASTELLANETA	79
Art. 1 - Finalità	79
Art. 2 - Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande	80
Art. 3 - Criteri e zone di insediamento	80
Art. 4 - Impatto acustico	80
Art. 5 - Attività temporanee	80
Art. 6 - Attività stagionali	81
Art. 7 - Esercizio attività accessorie	81
Art. 8 - Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche	82
Art. 9 - Norme finali	83
CAPITOLO 9 - PIANO E REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	84
Premessa e previsioni contenute nella L.R. n. 24/2015 (Codice del Commercio)	84
Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche	85
1) Oggetto	85
2) Ambito di applicazione	86
3) Validità del regolamento	86
4) Finalità del regolamento	86
5) Definizioni	87
6) Esercizio dell’attività	89
7) Posteggi	90
8) Istruttoria della domanda	90
9) Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione	91
10) Partecipazione al procedimento	91
11) Requisiti per l’esercizio dell’attività	91

12)	Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A	92
13)	Procedura al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A	92
14)	Concessioni temporanee di posteggio	95
15)	Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B	95
16)	Subentro nella gestione	96
17)	Revoca e sospensione delle autorizzazioni	96
18)	Cessazione	97
19)	Vendita a mezzo veicoli	97
20)	Normativa igienico-sanitaria e sicurezza	98
21)	Assenze	98
	I Mercati	98
1)	Norme in materia di funzionamento del mercato	99
2)	Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati	100
3)	Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione	100
4)	Orario di vendita	100
5)	Festività	101
6)	Prescrizioni	101
7)	Posteggi riservati ai produttori agricoli	102
8)	Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale	103
9)	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	103
10)	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	104
11)	Miglioria e scambio di posteggio	105
12)	Mercati straordinari	105
	Le Fiere	105
1)	Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere	107
2)	Posteggi riservati ai produttori agricoli	107

3) Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni	107
4) Modalità di assegnazione dei posteggio occasionalmente liberi o comunque non assegnati	107
5) Prescrizioni	108
6) Fiere promozionali	108
7) Fiere straordinarie	108
I Posteggi Isolati	109
1) Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche	109
Commercio in forma itinerante	111
1) Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	111
2) Zone vietate	111
Norme finali e transitorie	112
1) Tariffe per la concessione del suolo pubblico	112
2) Sanzioni	112
3) Pubblicità del regolamento	113
4) Concessioni in scadenza	113
5) Disposizioni finali	113
6) Abrogazione precedenti disposizioni	113
CAPITOLO 10 - REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA'	
DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE	114
Art. 1 - Esercizio dell'attività	114
Art. 2 - Provvedimenti comunali	115
Art. 3 - Esenzione dalla SCIA.	116
Art. 4 - Modalità di vendita della stampa	116
Art. 5 - Diffusione gratuita della stampa	117
Art. 6 - Direttive e indirizzi	118
CAPITOLO 11 - REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI	
DI CARBURANTE	119

Art. 1 - Oggetto	119
Art. 2 - Classificazione degli Impianti	119
Art. 3 - Verifiche comunali	120
Art. 4 - Zone Territoriali omogenee a livello comunale	122
Art. 5 - Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto	122
Art. 6 - Ubicazione degli impianti nel territorio comunale	123
Art. 7 - Indice di edificabilità, corsie e parcheggi	123
Art. 8 - Tipologie nuovi impianti	124
Art. 9 - Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL	124
Art. 10 - Attività integrative	126
Art. 11 - Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio	126
Art. 12 - Autorizzazione per nuovi impianti	126
Art. 13 - Modifiche	127
Art. 14 - Potenziamento e ristrutturazione totale	128
Art. 15 - Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rinnovabili	128
Art. 16 - Impianti marini e avio	129
Art. 17 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori	130
Art. 18 - Collaudo	130
Art. 19 - Esercizio provvisorio	130
Art. 20 - Orari e turnazioni	131
Art. 21 - Orari di apertura - assistenza automobilisti in condizione di disabilità - self-service - turni di riposo	131
Art. 22 - Servizio notturno - ferie	131
Art. 23 - Deroghe	132
Art. 24 - Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza	132
Art. 25 - Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi	133
Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie – comunicazioni alla Regione, esame delle domande precedenti	133

Art. 27 - Adeguamento e prevalenza del regolamento	134
Allegato 1 :	135
Allegato2:	136
Allegato 3:	137

CAPITOLO 1 – RIFERIMENTI INTRODUTTIVI

Premessa: il Documento Strategico del Commercio

L'elaborazione di questo Documento Strategico del Commercio del Comune di Castellaneta, che avviene in un contesto socio-economico molto complesso, nel quale i segnali di ripresa sono deboli, ancor più rallentati dalla flessione economica generalizzata dovuta alle limitazioni e restrizioni imposte dal Governo a seguito della crisi pandemica da Covid-19, ancora in essere, si pone come unico obiettivo condiviso quello di rafforzare il rapporto di colleganza e di complicità tra i principali attori pubblici e privati, di accelerare la definizione di processi di partecipazione condivisa, non tanto e non solo per rispondere alle criticità finanziarie esistenti, quanto, piuttosto, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle comunità, con servizi sempre più adeguati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e degli operatori commerciali.

Il territorio del comune di Castellaneta ha complessivamente una superficie di 242,31 kmq ed una popolazione totale di 16.488 abitanti.

In relazione al tessuto economico del territorio urbano consistente, prevalentemente, in esercizi di vicinato, il commercio rappresenta il settore più importante dello sviluppo economico del territorio, nonché uno degli elementi condizionanti la qualità della vita del centro abitato, elemento inscindibile rispetto alle altre attività economiche, sociali e culturali presenti. L'Agricoltura è molto presente nel territorio, con caratteristiche di altissima qualità, con produzioni tipiche, caratterizzate dalla presenza di una filiera integrata, tra turismo ed enogastronomia. Così come è sempre più crescente la presenza di attività che mettono al centro dei propri interessi lo sviluppo sostenibile oltreché attività del turismo culturale e balneare di Castellaneta Marina.

A seguito dei numerosi interventi legislativi gli ambiti urbani – città stanno tendendo a diventare dei “Centri Commerciali a cielo aperto”, ambiti in cui facilitare la crescita e lo sviluppo delle imprese e dei servizi, mediante un approccio integrato tra le politiche di mobilità urbana e strumenti di pianificazione territoriale, al fine di favorire la coesione economica e sociale e che prendano in considerazione le esigenze delle persone a mobilità ridotta, delle famiglie e dei bambini.

Abbiamo assistito ad un cambiamento epocale: sono stati abbandonati gli strumenti di programmazione finalizzati alla definizione degli insediamenti commerciali aventi come riferimento il solo rapporto tra domanda ed offerta per fare posto a politiche di programmazione in cui il perno fosse il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio. Pianificare e programmare una rete distributiva di un territorio, oggi, non può prescindere, quindi da un approfondito studio del contesto di riferimento, analizzando principalmente i seguenti indicatori:

- a) il territorio e pertanto l'aspetto della mobilità e sostenibilità del contesto urbano;
- b) la popolazione residente, in termini di età anagrafica, appartenenza sociale, ecc.;
- c) la consistenza della offerta commerciale esistente, ossia il numero di esercizi, le tipologie di esercizio attivate, le superficie di vendita.

Analizzare ed elaborare gli indicatori citati vuol dire anche studiare l'offerta dell'intero tessuto commerciale del territorio, sotto l'aspetto dell'offerta culturale e turistica del centro storico, concentrando le attenzioni verso una progettualità di riqualificazione urbana e della mobilità tale da poter contribuire alla crescita economica, occupazionale e sociale del territorio cui ci si riferisce.

La scommessa sarà quella di programmare linee di intervento strategiche capaci di favorire processi di crescita economico-sociale ed economico-commerciali, che siano in perfetta sintonia con il tessuto e le vocazioni specifiche del territorio.

Bella è la citazione che riprende il concetto greco delle *"poleis"* quale luogo di riunione per eccellenza, *"l'agorà"*, ad esempio, era in prima battuta un luogo di mercato.

In relazione a quanto premesso ed in ossequio a quanto dispone l'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2015 (Codice del Commercio), ovvero che tutti i Comuni si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, di un Documento Strategico del Commercio, quale strumento di pianificazione, programmazione e regolamentazione per tutte le forme di attività commerciale, viene redatto il seguente Documento Strategico del Commercio quale documento di analisi sullo stato del commercio. Come previsto dalla normativa, mediante questo strumento, il Comune di Castellaneta effettuerà:

- una verifica dell'offerta commerciale esistente (esercizi di vicinato, medie strutture, consistenza dei mercati, dei posteggi, delle fiere con le date e le aree di svolgimento, la

dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante);

- un'analisi dei punti critici dell'offerta commerciale;
- uno studio sulle possibilità di insediamento di nuove strutture commerciali, di distributori di carburanti, compatibilmente con gli strumenti urbanistici esistenti in ciascun territorio;
- l'elaborazione e l'approvazione dei Regolamenti previsti dall'art. 12 comma 4 della Legge Regionale n. 24/2015, volti alla definizione:
 - dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale;
 - degli strumenti di promozione e sviluppo del commercio;
 - delle direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
 - della regolamentazione per il commercio su aree pubbliche, per le fiere e i mercati;
 - della regolamentazione di disciplina della rete distributiva del carburante.

Riferimenti normativi e Codice del Commercio

Di seguito vengono riportati i numerosi interventi normativi che seguono le approvazioni della normativa nazionale base a sostegno del Commercio (Legge 248/2006 - Legge 133/2008 - Legge 122/2010).

Normativa Nazionale:

- a) D. Lgs. 26/3/2010, n. 59: Recepimento Direttiva Bolkestein (2006/123);
- b) D.L. 06/07/2011, n. 98: Interviene sul DL n. 223/2006, stabilendo che le Regioni non possono, in via sperimentale, porre limitazioni concernenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

- c) D.L. 13/08/2011, n. 138: Modifica la norma di cui sopra, mantenendo la sperimentaltà ma eliminando il riferimento agli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
- d) D.L. 06/12/2011, n. 201, (c.d. "Salva Italia"), art. 31, primo comma: Elimina anche il riferimento alla sperimentaltà, di fatto liberalizzando gli orari in ogni parte del territorio;
- e) D.L. 06/12/2011, n. 201, (c.d. "Salva Italia"), art. 31, secondo comma: Stabilisce che "secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012";
- f) D.L. 6/12/2011, n. 201, (c.d. "Salva Italia"), art. 34: Stabilisce che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- g) D.L. 24/1/2012, n. 1 (c.d. "Decreto Liberalizzazioni"): Dispone, dall'approvazione di appositi decreti, l'abrogazione: delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o

ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui sopra entro il 31 dicembre 2012;

- h) D.L. 21/6/2013, n. 69: Interviene sul secondo comma dell'art. 31 del DL n. 201/2011, di cui sopra, prevedendo che le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

Normativa Regionale:

1. Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio";
2. Legge Regionale 9 aprile 2018 , n. 12 "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio)";
3. Regolamento Regionale del 10 settembre 2018, n. 11 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24: Codice del Commercio: Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c) ed h): Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita e strumenti di programmazione";

La Regione Puglia, con la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", modificata con la Legge Regionale 9 aprile 2018, n.12 ha inteso disciplinare l'esercizio dell'attività commerciale, in tutte le sue forme:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

La Regione Puglia con il Codice del commercio intende perseguire le seguenti finalità:

- a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti) e in particolare:
 - 1) la tutela della salute;
 - 2) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
 - 3) una adeguata informazione e una corretta pubblicità;
 - 4) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
 - 5) l'educazione al consumo;
 - 6) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
 - 7) la possibilità di usufruire di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla

corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;

- e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;
- f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale.
- g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;
- h) la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;
- i) la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;
- j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;
- k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;

- m) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;
- n) favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;
- o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale;
- o bis) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.

L'art. 12 della normativa regionale, prevede che i Comuni per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del Documento Strategico del Commercio, quale strumento di programmazione e incentivazione per tutte le forme di attività commerciale.

L'art. 4 della L.R. 24/2015 classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza distinguendo tra:

- settore alimentare che consente anche la vendita di prodotti non alimentari (il vecchio settore alimentare e misto);
- settore non alimentare che consente la vendita di soli prodotti non alimentari.

Nell'ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell'impatto urbanistico e dei relativi standard (art.16, comma 3) tre diversi settori:

- a) beni per la persona: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;

- b) altri beni a basso impatto urbanistico: comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- c) altri beni: comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti lettere a) e b).

Nella stessa legge (art.16 comma 3) vengono dettate norme in materia di tipologia dimensionale degli esercizi commerciali e di modalità insediativa, definendo, in pratica, gli elementi caratterizzanti la programmazione comunale.

Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
M1 medie strutture di livello locale	Da 251 fino a 600 mq
M2 medie strutture intermedie	Da 601 a 1.500 mq
M3 medie strutture attrattive	Da 1.501 a 2.500 mq

- c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:

TIPOLOGIA DIMENSIONALE	DIMENSIONE SUPERFICIE DI VENDITA
G1 grandi strutture inferiori	Da 2.501 a 4.500 mq
G2 grandi strutture superiori	Da 4.500 mq. fino a 15.000 mq

Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono le seguenti:

- a) struttura isolata: esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) centro commerciale: costituito da un insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato;
- c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
- d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.

Il comma 10 dell'art. 16 precisa, inoltre, che sono definiti di interesse locale i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore alla categoria M3 e sono programmati dai comuni con i criteri di cui all'articolo 12.

Il Comune definisce:

- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13;

- le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
- i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:
 1. le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
 2. le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
 3. la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
 4. la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
 5. le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al l'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;
 6. le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 7. la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
 8. le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;
- i Comuni emanano inoltre regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
 - a. la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;
 - b. le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - c. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - d. le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

- e . le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- f . le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori;
- per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l'approvazione del regolamento di cui alla lettera e) Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio".

CAPITOLO 2 – CENNI STORICI ED ANALISI SOCIO/DEMOGRAFICA

Il Comune di Castellaneta

Cenni Storici

Il comune di Castellaneta è situato nel cuore dell'area che costituisce il parco naturale regionale Terra delle Gravine ed occupa la posizione mediana nella parte occidentale della provincia di Taranto che costituisce il cosiddetto arco Ionico.

Il suo territorio (fra i primi 100 comuni italiani per estensione, per la precisione settantanovesimo) va dalla Murgia tarantina fino al Mar Ionio, e presenta una grande varietà di paesaggi e diverse presenze naturalistiche storiche e archeologiche.

Il Comune è caratterizzato dalla presenza di una serie di gravine e di lame (naturale prosieguo delle gravine con pareti meno ripide) di origine fluvio-carsica, che si dirigono verso il mare facendo confluire nel fiume Lato le acque che raccolgono durante le piogge.

Le origini storiche si hanno con la scoperta dei primi segni di frequentazione umana nel territorio castellanetano, che risalgono all'età del bronzo (2000-1000 a.C.). In località Minerva sono stati trovati numerosi vasi ed altri manufatti. Altri rinvenimenti si sono registrati sulla sommità del Montecamplo, un territorio inciso da grotte e gravine, ma anche a Riva dei Tessali sull'arco Ionico.

In seguito alla distruzione dell'insediamento di Minerva, presumibilmente durante il passaggio di Alarico I, la popolazione fuggì riparando nei centri vicini. Sulle ceneri dell'antico abitato, si sarebbe formato intorno al 550 il centro tardo antico di Castanea (Καστανέα in greco bizantino). Le scorrerie dei Saraceni fecero in modo che Castanea s'ingrandisse, dato che le sue mura fortificate ne fecero il rifugio degli abitanti dei centri vicini. In questo periodo la città cambiò nome divenendo prima Castellum Unitum e poi Castellanetum.

Esiste però un'altra versione circa le radici di Castellaneta. Secondo lo storico Giacomo Arditì, Castanea era cosa ben diversa dall'attuale Castellaneta: Castanea era posta sul Lato, aveva origine magno-greca ed esistette fino alla fine dell'VIII secolo (secondo le carte topografiche di Carlo Magno). Nell'842 i Saraceni intensificarono i loro attacchi, saccheggiarono e distrussero quasi tutti gli insediamenti del circondario e probabilmente Castanea fu tra i centri devastati,

che, quindi, si unirono, creando una città fortificata nel punto più difendibile: da questa unione avrebbe avuto origine il nome Castellum Unitum, poi trasformatosi nella forma attuale.

In seguito alla conquista normanna nel 1064, la città divenne anche sede diocesana. Tre anni dopo il paese venne riconquistato dal generale greco Michele Mauricas e ritornò in mano bizantina. Questo dominio si rivelerà effimero, dato che Castellaneta ritornerà presto in mano ai Normanni. Nel 1200 Carlo I d'Angiò conquistò la cittadina che dapprima risultò un feudo e che successivamente venne trasformata in città Regia. Nel XIII secolo la città passò in mano agli Aragonesi, per poi ritornare nuovamente agli Angioini.

Nel 1503 i cittadini di Castellaneta, con l'aiuto di una piccola schiera di soldati spagnoli, respinsero le truppe francesi guidate dal duca di Nemours: tale fatto prenderà il nome di "Sacco di Castellaneta". Grazie al coraggio dimostrato nell'occasione dai cittadini castellanetani, Ferdinando il Cattolico attribuì al paese il titolo di "Fidelissima Civitas". Nel 1519 gli spagnoli cedettero la città ai fiamminghi, la città entrò in rovina e subì un lungo periodo di dominazione da parte di più feudatari. Nel XVII secolo, infatti, Castellaneta fu acquistata per 70.000 ducati dal feudatario di Gioia e Acquaviva, il genovese Carlo de Mari, marchese di Assigliano. L'acquisto gli procurò il titolo di Principe e il governo del grosso feudo alla sua famiglia fino al 1806, anno dell'Alienazione del Feudalesimo decretato dal Re di Napoli Gioacchino Murat a seguito del Decreto Napoleonico sulla stessa materia dell'anno prima e che si estendeva su tutti i domini francesi, praticamente quasi tutta l'Europa continentale.

Nel 1858 Giuseppe Garibaldi, camuffato da venditore di candele, incontrò nel fondo rustico La Torretta alcuni castellanetani. Due anni dopo, nel 1860, i castellanetani votarono in modo quasi plebiscitario per l'annessione al Regno d'Italia. Tuttavia il territorio castellanetano fu utilizzata negli anni a seguire come rifugio da numerosi Briganti, tra cui il famoso Antonio Locaso, lucano detto "il Crapariello" ('u Craparidd), il quale venne giustiziato dalle milizie del costituito Regno d'Italia ed il cui corpo venne lasciato esposto nella piazza principale del paese (piazza Vittorio Emanuele) per oltre due giorni.

Castellaneta diede un pesante contributo di uomini alla prima guerra mondiale e per i tanti morti della guerra fu edificato nel luogo dove oggi sorge il municipio un monumento accerchiato da tanti alberi quanti furono i morti. Il monumento fu poi spostato nel cimitero, per dar spazio alla costruzione del nuovo municipio al quale è stato affiancato un nuovo monumento ai caduti di tutte le guerre.

Nella seconda guerra mondiale invece, in seguito alla ritirata dei tedeschi, questi ultimi bombardarono la città e provocarono la morte, attraverso lo scoppio di due granate, di 27 persone tra bambini, cittadini e rappresentanti dei Carabinieri, colpevoli solo di festeggiare l'arrivo degli alleati. Per l'umanità espressa dai cittadini in questa triste occasione, fu assegnata al comune la medaglia di bronzo al valor civile.

Una delle pagine più tristi della storia castellanetana riguarda il crollo di un intero stabile in viale Verdi il 7 febbraio 1985, in seguito al quale persero la vita 34 persone. In seguito al crollo si è costituito un comitato dei familiari delle vittime[4]. Ai funerali partecipò anche l'allora Presidente della repubblica Sandro Pertini. Il processo che ne seguì è ancora in corso; nel frattempo dove sorgeva lo stabile è stato costruito un auditorium (nei locali del quale è presente anche la biblioteca comunale) ed è stato eretto un monumento in ricordo delle vittime.

Luoghi e monumenti storici:

Il centro storico di Castellaneta è situato nel cuore della zona del Parco naturale regionale Terra delle Gravine. La posizione della città vecchia, che si trova a picco sulla gravina, ci ha regalato l'affaccio su un paio di belvedere panoramici davvero spettacolari.

Il centro storico conserva oggi, oltre alle mura, la struttura urbanistica settecentesca. Il centro storico ha un impianto medievale, con vicoli e stradine molto strette, ma i tesori di maggior pregio architettonico sono del barocco.

Nel borgo antico sono presenti numerosi palazzi signorili, sintomo del grande avvicinarsi di feudatari su questo territorio. Numerose sono le chiese nella zona antica, a testimonianza della grande importanza che ha avuto questo paese anche come centro religioso, da secoli sede della diocesi di Castellaneta.

Palazzo Vescovile:

Sorge tra la Cattedrale e il Palazzo dei Baroni.



E' sede vescovile della diocesi di Castellaneta, istituita alla fine dell'XI secolo (1087), che oggi comprende i comuni di Ginosa, Laterza, Palagianello, Palagiano, Mottola e Massafra. Non si conosce l'epoca di costruzione dell'edificio che fu restaurato nel 1792 per volontà del vescovo Gioacchino Vassetta. Questa data compare, infatti, su un'iscrizione posta sull'architrave della porta d'ingresso al salone e sullo stemma vescovile presente sul portale d'ingresso. Il palazzo si sviluppa intorno ad un cortile con archi a tutto sesto. Il piano terra, dove è sistemata la Biblioteca vescovile, è collegato al piano nobile da una scala aperta che introduce direttamente al Salone degli Stemmi, così chiamato per la presenza di un affresco raffigurante gli stemmi di tutti i vescovi di Castellaneta.

Un altro cortile, prospiciente la gravina, separa l'edificio dal Palazzo dei Baroni. All'interno si conservano diverse opere d'arte, tra cui il prezioso polittico su legno raffigurante La Madonna con il Bambino e Santi, opera di Girolamo da Santa Croce, datata 1531 e proveniente dalla chiesa di S. Francesco.

Palazzo Baronale:

Il Palazzo dei Baroni, affacciato sulla scoscesa parete della gravina, è molto prossimo alla chiesa Cattedrale, realizzando la tipica contrapposizione medievale tra potere politico e potere religioso.



All'interno del palazzo due ambienti degni di particolare interesse: l'ampio salone di rappresentanza al piano nobile, con volta a padiglione sostenuta all'imposta da archetti peduli e, la sobria Cappella al piano terra, in un ambiente rettangolare voltato a botte. Di notevole interesse, invece, la posizione del palazzo prospiciente la gravina, dove sono riconoscibili fortificazioni e membrature architettoniche medievali, fra le quali si distingue una ampia sala con volta a crociera sostenuta da costoloni riuniti in sommità.

Palazzo Catalano:

Appartenenti ad una delle più antiche ed illustri casate, e articolato su tre piani, con un ampio salone al piano nobile, in posizione dominante la gravina, al ridosso della città muraria settecentesca.



Palazzo Frisino:

Fabbricato massiccio ed austero, situato nella parte meridionale del palazzo dei Baroni, il suo ingresso è formato da una elegante piazzetta settecentesca (largo Immacolata). La cortina muraria in carparo è caratterizzata da una cornice a toro e da un balcone continuo scandito da mensoloni in pietra che conferiscono un aspetto austero.

Palazzo Sarapo:

Inglobato in una cortina continua, prospiciente in via Vittorio Emanuele, cioè la strada principale del centro storico, si evidenzia per il bellissimo portale settecentesco in pietra, datato 1770 e ricco di cartigli, volute e palmette.

Palazzo Speziale:

Palazzotto di tipica edilizia ottocentesca con edificazione su isolato rettangolare. Ha due piani più uno di sopraelevazione, un ampio portone con arco a tutto sesto, gruppo scala interno con androne, ampie e regolari finestrate con tipica decorazione a timpano.

Palazzo Lagroja:

Edificio settecentesco a due piani particolarmente vivo nella memoria locale in virtù della singolare facciata che in corrispondenza dell'accesso principale presenta un elegante loggiato

biforo con balaustra in pietra. Da apprezzare le decorazioni con timpani mestilinei delle superstiti finestrate.

Analisi Socio/Demografica

Di seguito viene riportato un grafico ed una tabella che analizza, nel dettaglio l'andamento della popolazione residente del Comune di Castellaneta nel periodo 2001-2020 (Fonte Istat).

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	17.400	-	-	-	-
2002	31 dicembre	17.404	+4	+0,02%	-	-
2003	31 dicembre	17.387	-17	-0,10%	6.157	2,82
2004	31 dicembre	17.364	-23	-0,13%	6.148	2,82
2005	31 dicembre	17.308	-56	-0,32%	6.120	2,82
2006	31 dicembre	17.254	-54	-0,31%	6.089	2,83
2007	31 dicembre	17.258	+4	+0,02%	6.090	2,83
2008	31 dicembre	17.244	-14	-0,08%	6.091	2,83
2009	31 dicembre	17.229	-15	-0,09%	6.081	2,83
2010	31 dicembre	17.144	-85	-0,49%	6.050	2,83
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	17.126	-18	-0,10%	6.049	2,83
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	17.125	-1	-0,01%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	17.110	-34	-0,20%	6.049	2,82
2012	31 dicembre	17.075	-35	-0,20%	6.019	2,83

2013	31 dicembre	17.194	+119	+0,70%	5.968	2,87
2014	31 dicembre	17.216	+22	+0,13%	6.047	2,83
2015	31 dicembre	17.170	-46	-0,27%	7.081	2,40
2016	31 dicembre	17.095	-75	-0,44%	7.052	2,40
2017	31 dicembre	17.069	-26	-0,15%	7.110	2,36
2018*	31 dicembre	16.532	-537	-3,15%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	16.395	-137	-0,83%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	16.488	+93	+0,57%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

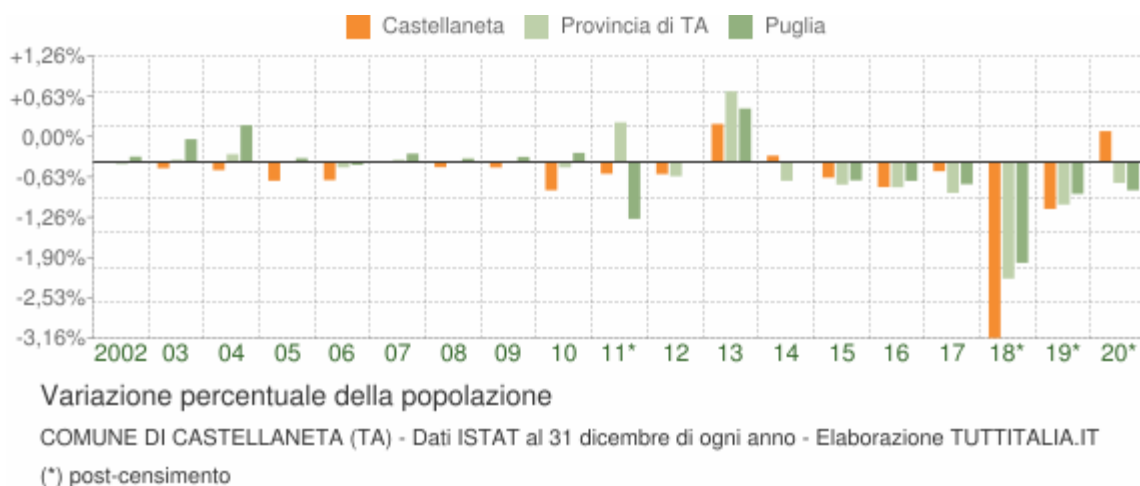
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

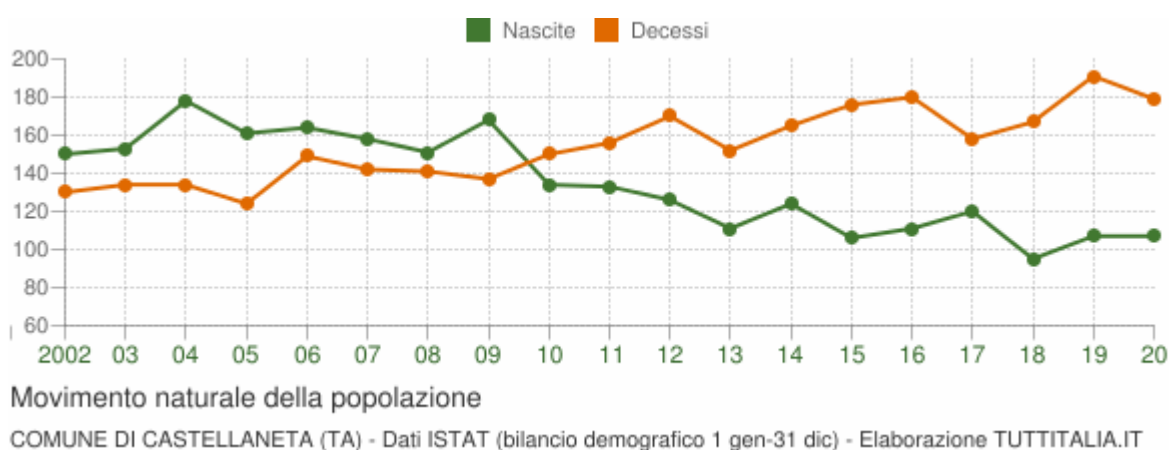
(v) dato in corso di validazione

La successiva tabella riporta in confronto dell'andamento della popolazione di Castellaneta con quelli dell'intera provincia di Taranto e dell'intera Regione.



Analizzando il trend della popolazione residente nel comune di Castellaneta dal 2001 al 2019 (fonte ISTAT), si nota come la popolazione sia sempre stata in leggera decrescita.

Una caratteristica importante da analizzare è il movimento naturale di una popolazione in un anno che è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Dalla analisi attenta del grafico precedente si nota agevolmente come le nascite siano state maggiori ai decessi fino all'anno 2009, ma a partire dall'anno 2010 in poi, il numero di decessi ha superato costantemente quello delle nascite, finché, negli ultimi anni, quasi a raddoppiare il numero dei decessi rispetto a quello delle nascite.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. A conferma di tale fenomeno viene riportata la tabella seguente che dettaglia maggiormente il fenomeno.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	150	-	130	-	+20
2003	1 gennaio-31 dicembre	153	+3	134	+4	+19
2004	1 gennaio-31 dicembre	178	+25	134	0	+44
2005	1 gennaio-31 dicembre	161	-17	124	-10	+37
2006	1 gennaio-31 dicembre	164	+3	149	+25	+15
2007	1 gennaio-31 dicembre	158	-6	142	-7	+16
2008	1 gennaio-31 dicembre	151	-7	141	-1	+10
2009	1 gennaio-31 dicembre	168	+17	137	-4	+31
2010	1 gennaio-31 dicembre	134	-34	150	+13	-16
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	103	-31	117	-33	-14
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	30	-73	39	-78	-9
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	133	-1	156	+6	-23
2012	1 gennaio-31 dicembre	126	-7	170	+14	-44
2013	1 gennaio-31 dicembre	111	-15	152	-18	-41
2014	1 gennaio-31 dicembre	124	+13	165	+13	-41
2015	1 gennaio-31 dicembre	106	-18	176	+11	-70
2016	1 gennaio-31 dicembre	111	+5	180	+4	-69
2017	1 gennaio-31 dicembre	120	+9	158	-22	-38
2018*	1 gennaio-31 dicembre	95	-25	167	+9	-72
2019*	1 gennaio-31 dicembre	107	+12	191	+24	-84
2020*	1 gennaio-31 dicembre	107	0	179	-12	-72

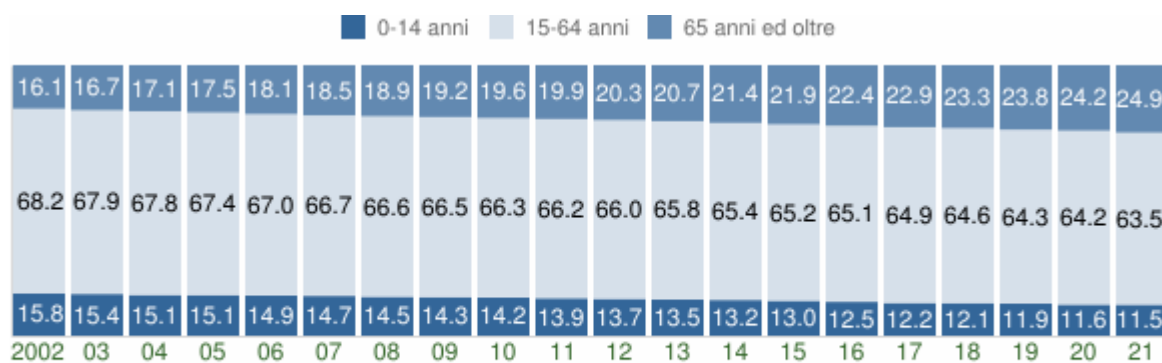
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Ulteriore interessante elemento di valutazione è rappresentato dalla analisi della struttura, per età, di una popolazione, divisa in tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI CASTELLANETA (TA) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	2.740	11.861	2.799	17.400	39,9
2003	2.686	11.817	2.901	17.404	40,3
2004	2.629	11.791	2.967	17.387	40,7
2005	2.616	11.707	3.041	17.364	41,0
2006	2.582	11.592	3.134	17.308	41,4
2007	2.542	11.512	3.200	17.254	41,8
2008	2.494	11.502	3.262	17.258	42,1
2009	2.469	11.470	3.305	17.244	42,5
2010	2.445	11.415	3.369	17.229	42,8
2011	2.379	11.354	3.411	17.144	43,2

2012	2.341	11.292	3.477	17.110	43,6
2013	2.301	11.236	3.538	17.075	44,0
2014	2.271	11.251	3.672	17.194	44,3
2015	2.232	11.217	3.767	17.216	44,6
2016	2.151	11.172	3.847	17.170	44,9
2017	2.081	11.097	3.917	17.095	45,2
2018	2.068	11.023	3.978	17.069	45,6
2019*	1.964	10.626	3.942	16.532	46,0
2020*	1.893	10.533	3.969	16.395	46,3
2021*	1.902	10.478	4.108	16.488	46,7

(*) popolazione post-censimento

Il dato che emerge è, senza dubbio, che la popolazione di Castellaneta è formata, maggiormente, da persone di età media tra i che si attesta ad una età media tra i 16 ed i 64 anni, con una presenza comunque minore di persone di età tra gli 0 ed i 14 anni.

Di seguito vengono riportati i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Castellaneta.

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Castellaneta.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	102,2	46,7	95,0	88,2	19,5	8,6	7,5
2003	108,0	47,3	97,2	88,8	19,0	8,8	7,7
2004	112,9	47,5	98,4	90,0	18,7	10,2	7,7
2005	116,2	48,3	96,1	92,1	18,9	9,3	7,2
2006	121,4	49,3	93,7	95,9	19,1	9,5	8,6
2007	125,9	49,9	99,9	99,5	18,8	9,2	8,2
2008	130,8	50,0	100,1	102,2	19,3	8,8	8,2
2009	133,9	50,3	110,9	105,4	19,4	9,7	7,9
2010	137,8	50,9	114,3	108,3	19,5	7,8	8,7
2011	143,4	51,0	121,2	110,6	18,9	7,8	9,1
2012	148,5	51,5	130,6	116,7	18,1	7,4	9,9
2013	153,8	52,0	133,3	120,1	18,0	6,5	8,9
2014	161,7	52,8	130,0	123,2	17,0	7,2	9,6
2015	168,8	53,5	128,9	123,6	16,6	6,2	10,2
2016	178,8	53,7	128,9	125,5	16,0	6,5	10,5
2017	188,2	54,1	129,5	127,4	15,7	7,0	9,2
2018	192,4	54,8	137,4	129,9	15,7	5,7	9,9
2019	200,7	55,6	139,1	133,3	15,6	6,5	11,6
2020	209,7	55,7	143,4	136,7	15,7	6,5	10,9

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(p) dato provvisorio o frutto di stima

Analizzando e descrivendo la tabella allegata si evince quanto segue:

Indice di vecchiaia:

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Analizzando l'indice di vecchiaia dell'anno 2020 del Comune di Castellaneta, si evince che, in quell'anno, ci sono stati 209,7 anziani ogni 100 giovani (poco più del doppio).

Indice di dipendenza strutturale:

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). A Castellaneta nel 2020 ci sono stati 55,7 individui a carico, in rapporto a 100 che invece lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva:

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni); la popolazione attiva, pertanto, sarà tanto più giovane quanto più l'indicatore sarà minore di 100. Nel Comune di Castellaneta nell'anno 2020, l'indice di ricambio è stata pari a 143,4: ciò significando che la popolazione in età lavorativa, è anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva:

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e si calcola mediante il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Nell'anno 2020 nel Comune di Castellaneta l'indice equivaleva a 136,7, quindi anche questo indice rappresenta una tendenza all'invecchiamento.

Carico di figli per donna feconda:

E' il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità:

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità:

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Nel Comune di Castellaneta l'indice di mortalità nell'anno 2020, è stato quasi della metà rispetto a quello di natalità; tale dato appare in perfetta coerenza con gli altri indici indicati.

CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DELLE AREE COMMERCIALI DEL TERRITORIO

Premessa

Lo sviluppo della rete commerciale del comune di Castellaneta presenta una presenza intensa di attività economiche nei pressi del Centro Storico, nelle aree, cioè, a vocazione commerciale del paese, oltreché una presenza importante nella zona della Marina ed alle attrazioni ivi presenti. Vengono classificate, di seguito, mappe, tabelle, schemi e descrizioni in legenda, che rappresentano, nel dettaglio, i dati attuali (aggiornati al 2020) dell'offerta turistico/commerciale presente nel comune di Castellaneta.

Rete distributiva di Castellaneta

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

N.

%

PER TIPOLOGIA DIMENSIONALE

<i>ESERCIZI DI VICINATO</i>	376	98,69
<i>Medie strutture vendita M1 (da 251 a 600mq)</i>	2	0,52
<i>Medie strutture vendita M2 (da 601 a 1.500 mq)</i>	3	0,79
<i>Medie strutture vendita M3 (da 1.501 a 2.500 mq)</i>	0	0
<i>TOT. PUNTI VENDITA</i>	381	100

Sul territorio comunale di Castellaneta sono presenti n.381 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa: n.376 esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq.) e n. 2 medie strutture di livello locale M1 (con superficie compresa fra 251 e 600 mq.) e n. 3 media struttura di livello M2 (con superficie compresa fra 601 e 1500 mq.).

Non esistono, invece, sul territorio comunale Medie strutture intermedie di tipo M3.

RETE COMMERCIALE IN SEDE FISSA

N.

%

PER SETTORE MERCEOLOGICO

<i>AM Alimentare Misto</i>	95	74,73 %
<i>NA Non Alimentare</i>	281	63,47 %
<i>TOT. PUNTI VENDITA</i>	376	100 %

Scorporando il dato per settore merceologico, troviamo una prevalenza del settore non alimentare rispetto a quello alimentare e misto come numero di esercizi (281 su 376).

SETTORE ALIMENTARE E MISTO

<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>
<i>Esercizi di Vicinato</i>	95	95,00%
<i>Medie strutture M1</i>	2	2,00%
<i>Medie strutture M2</i>	3	3,00 %
<i>Medie strutture M3</i>	0	0%
<i>TOT. Pdv AM</i>	100	100%

SETTORE NON ALIMENTARE

<i>Tipologia dimensionale</i>	<i>Es.</i>	<i>% Es.</i>
<i>Esercizi di Vicinato</i>	281	100,00%
<i>Medie strutture M1</i>	0	0%
<i>Medie strutture M2</i>	0	0%
<i>Medie strutture M3</i>	0	0%
<i>TOT. Pdv NA</i>	281	100%

RIEPILOGO

<i>Totale ES</i>	Alimentari Misto	Non Alimentari	TOT.
<i>Esercizi Vicinato</i>	95	281	376
<i>Medie Strutture</i>	5	0	5
<i>totale</i>	100	281	381

INDICI E ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Per analizzare i dati della rete distributiva comunale, introduciamo una serie di indicatori comunemente utilizzati all'interno della pianificazione commerciale per valutare e analizzare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale e il livello di servizio e di dotazione commerciale garantito dalla stesso sul territorio.

Nello specifico analizzeremo i dati della rete distributiva utilizzando i seguenti indicatori:

- Indice di Distribuzione territoriale (ID)
- Indice di Densità Territoriale (IDT)

Indici di distribuzione (ID)

L'Indice di Distribuzione territoriale (ID) è dato dal dato dal rapporto fra il numero dei punti vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione ($N.PdV/Ab*1000$). Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

Comune	Abitanti	AM	NA	TOT. ES
CASTELLANETA	16.488	100	281	381
<i>INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)</i>				23,11
<i>Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)</i>				6,07
<i>Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)</i>				17,04

Nel Comune di Castellaneta ci sono 23,11 punti vendita (Indice di Distribuzione territoriale) ogni mille abitanti.

Indice di densità territoriale (IDT)

L'Indice di Densità Territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area ($N.Pdv/ Km^2$). Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

Comune	Kmq	AM	NA	TOT. ES
CASTELLANETA	242,31	100	281	381
<i>INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE (IDT)</i>				1,57
<i>Indice di Densità territoriale AM (IDT)</i>				0,41
<i>Indice di Densità territoriale NA (IDT)</i>				1,16

INDICI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Considerando la sola rete distributiva degli esercizi di vicinato, possiamo ora nuovamente calcolare i valori relativi all'Indice di Distribuzione territoriale (ID).

Rispetto agli Indici calcolati precedentemente in relazione al totale dell'offerta distributiva (comprese, quindi, le medie superfici).

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Comune	Abitanti	AM	NA	TOT. ES
CASTELLANETA	16.488	95	281	376
<i>INDICE DI Distribuzione TERRITORIALE (ID)</i>				22,80
<i>Indice di Distribuzione territoriale AM (ID)</i>				5,76
<i>Indice di Distribuzione territoriale NA (ID)</i>				17,04

Come esercizi di vicinato, quindi, nel Comune di Castellaneta troviamo un Indice di Distribuzione territoriale di 22,8 esercizi ogni mille abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Sul territorio comunale di Castellaneta sono presenti 5 medie strutture, n. 2 M1 e n. 3 M2, tutte del settore alimentare e misto.

MEDIE STRUTTURE

	Nr. Autor.	TOT
M1	2	730
M2	3	2.161
M3	0	0
TOT. MS	5	2.891

	ALIMENTARE MISTO		NON ALIMENTARE		TOTALE	
	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	MQV	Nr. Autor.	TOT
M1	2	370	0	0	2	730
M2	3	2.161	0	0	3	2.161
M3	0	0	0	0	0	0
TOT. MS	5	2.531	0	0	5	2.891

INDICI DI DISTRIBUZIONE E DI SERVIZIO DELLE MS

Indice di Distribuzione territoriale Media Distribuzione

VALORI

RESIDENTI	16.488
MS Alimentare/misto	5
MS Non Alimentare	0
MS Totale	5
Indice di Distribuzione Alimentare/misto	0,30 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Non Alimentare	0,00 / 1000 ab.
Indice di Distribuzione Totale	0,30 / 1000 ab.

***Indice di Servizio al consumatore
Media Distribuzione***

VALORI

<i>RESIDENTI</i>	16.488
<i>MQV MS Alimentare/misto</i>	2.531
<i>MQV MS Non Alimentare</i>	360
<i>MQV MS Totale</i>	2.891
<i>Indice di Servizio Alimentare/misto</i>	222,74 mq/ 1000 ab.
<i>Indice di Servizio Non Alimentare</i>	31,68 mq/ 1000 ab.
<i>Indice di Servizio Totale</i>	<u>254,42 mq/ 1000 ab.</u>

Calcolando l'Indice di Distribuzione territoriale e di Servizio al consumatore relativamente alle sole medie strutture di vendita, vediamo che nel comune di Castellaneta abbiamo 0,30 strutture ogni mille abitanti e **222,74** di vendita ogni mille abitanti.

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Nell'ambito dell'offerta commerciale di un comune, un elemento importante è rappresentato dalle aree mercatali e dal commercio su area pubblica, che storicamente completa e arricchisce la rete commerciale, svolgendo anche un ruolo concorrenziale riguardo a livello dei prezzi.

Dall'analisi della consistenza delle rete distributiva su aree pubbliche del Comune di Castellaneta, si evidenzia la presenza del mercato settimanale che si svolge ogni mercoledì su Via Strasburgo.

MERCATO	LUOGO	NUMERO DI POSTEGGI			GIORNO DI SVOLGIMENTO
		N.A.	A	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Castellaneta, Via Strasburgo	180	25	205	MERCOLEDI'

In questo mercato sono attribuite n. 205 concessioni di tipo A, n. 25 del settore alimentare e n. 180 del settore non alimentare

PUBBLICI ESERCIZI ED ALTRI

Sul territorio comunale di Castellaneta sono presenti 79 pubblici esercizi che possiamo classificare come segue:

TIPOLOGIA PUBBLICI ESERCIZI	Nr.Es.
RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE	00
BAR/CHIOSCHI BAR/STAGIONALI	00
TOTALE PUBBLICI ESERCIZI	79

Indice di Distribuzione territoriale

VALORI

Pubblici Esercizi

<i>RESIDENTI</i>	16.488
<i>PUBBLICI ESERCIZI</i>	79
<i>Indice di Distribuzione Pubblici Esercizi</i>	4,79/ 1000 ab.

Considerando anche per i Pubblici Esercizi l'Indice di Distribuzione territoriale, precedentemente utilizzato per fotografare la diffusione delle attività commerciali sul territorio, vediamo come nel Comune di Castellaneta esistono 4,79 attività di somministrazione di alimenti e bevande ogni mille abitanti.

Sul territorio comunale di Castellaneta sono, inoltre, presenti le seguenti attività:

Tipologia attività	Nr.
<i>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</i>	6
<i>TABACCHERIE</i>	9
<i>EDICOLE</i>	6

CAPITOLO 4 – GLI STRUMENTI URBANISTICI

Premessa

Di seguito vengono riportati i dati ufficiali relativi agli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune di Castellaneta, analisi indispensabile ed imprescindibile per qualsiasi programmazione strategica di un territorio.

Le fonti ufficiali dei dati esposti in seguito sono rappresentati dalle informazioni rinvenienti dagli uffici tecnici comunali di ciascun comune oltreché della Regione Puglia mediante il sito web ufficiale della Regione Puglia www.sit.puglia.it, ove sono pubblicati tutti gli strumenti urbanistici approvati da ciascun comune ed inviati alla Regione Puglia, così come previsto dalla normativa vigente.

L'analisi dello strumento urbanistico è fondamentale per la definizione delle strategie di sviluppo territoriale, poiché, lo stesso PRG/PUG, ha, come finalità, il soddisfacimento dei fabbisogni, non soltanto nel settore residenziale, ma anche nei settori produttivo e infrastrutturale, anche al fine di consentire la riorganizzazione del sistema produttivo.

Il PUG del Comune di Castellaneta

Il Comune di Castellaneta è dotato di PUG Piano Urbanistico Generale redatto ai sensi della legge reg. n. 20/2001 in vigore al momento della sua approvazione avvenuta con delibera di deliberazione consiliare n. 40 del 6 agosto 2018

CAPITOLO 5 – LO STATO DELLA MOBILITA’

Valutazione integrata della Mobilità

Come previsto dal Regolamento Regionale 11/2018, al comma 2 dell’art.7 ...”la programmazione della rete commerciale tiene conto della pianificazione urbanistica, paesaggistica e delle politiche generali della regolamentazione del territorio che possono interagire per conseguire l’obiettivo dell’assetto ottimale dal punto di vista territoriale, economico e sociale...”. La lettera d) del comma 1 dell’art.8 dello stesso Regolamento Regionale, poi, richiede che l’analisi della rete di vendita, contenuta nel Documento Strategico del Commercio, riporti le caratteristiche della viabilità urbana, i flussi di traffico ed i livelli di trasporto pubblico.

Il Comune di Castellaneta, ha individuato tra i propri obiettivi primari, la riqualificazione urbana della città, considerando strategico lo sviluppo di una pianificazione della mobilità sostenibile proiettata ad una progressiva limitazione dell’uso dell’auto e ad incentivare l’uso di mezzi alternativi, in particolare quelli privi di impatto ambientale.

Risulta evidente, pertanto, quanto il sistema della mobilità di un comune influenzi in maniera significativa lo sviluppo urbano, la distribuzione delle funzioni e le scelte di vita dei cittadini, lo sviluppo dell’economia del territorio e quindi del commercio.

Le politiche e le strategie che portano all’adozione degli strumenti tecnici di viabilità di un territorio, quindi hanno lo scopo di porre in essere strumenti adottati per garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a svolgere le proprie attività, riducendo al minimo gli impatti per la collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, congestione e incidentalità, e nello stesso tempo evitando qualsiasi tipo di disagio economico e sociale ad imprese, attività ed utenti.

Il Comune di Castellaneta, con la delibera n.83 del 2017 ha adottato il P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che rappresenta uno strumento di programmazione che serve per individuare i mezzi e le strutture di mobilità alternativa all’uso dell’automobile, oltre che per conseguire gli obiettivi di elevati standard ambientali e di sicurezza, ridurre la congestione e migliorare l’accessibilità alle diverse attività urbane.

Il P.U.M.S rappresenta l’evoluzione del precedente Studio di fattibilità - Linee di Indirizzo al P.U.M.S. di Castellaneta - approvato con D.G.C. n. 120 del 06/08/2014 al quale si rimanda

anche per i verbali dei tavoli di concertazione con gli stakeholders e per i questionari di indagine raccolti nella fase di analisi e conoscenze, attività propedeutiche alla redazione del P.U.M.S.

L'iter procedurale per l'approvazione dei P.U.M.S., rilevata l'attuale assenza di indicazioni specifiche sulle procedure di approvazione, è analogo a quanto previsto per l'approvazione dei "Piani Urbani del Traffico" secondo la Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 giugno 1995 e secondo quanto disposto dalla L.R. n. 18/2002. L'iter deve essere coordinato con la normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, contenuta nella parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e, a livello locale, nella L.R. n. 44/2012 come modificata e integrata dalla L.R. n. 4/2014.

In linea con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, i concetti di sostenibilità e di approccio integrato stanno alla base del processo di redazione del P.U.M.S., con particolare riferimento all'Obiettivo Tematico 4 in tema di Energia sostenibile e qualità della vita (Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziale e non residenziali; Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane).

L'Unione Europea sollecita fortemente le azioni a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile, prevedendo azioni integrate in grado di far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, in linea con le disposizioni specifiche dei Regolamenti europei (ex. Art. 7 del Reg. CE 1301/2013). Sono tre i driver tematici, fra loro integrabili, ovvero gli ambiti di intervento prioritari nell'Agenda urbana per i fondi comunitari 2014-2020, e tengono conto delle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali cui le azioni per lo sviluppo urbano sostenibile intendono far fronte. Le azioni di mobilità e logistica sostenibile risultano prioritarie nell'Agenda urbana che dedica alla mobilità nelle città una sezione (Obiettivo Tematico 4) contenente le indicazioni programmatiche ed attuative.

Il comune di Castellaneta presenta un territorio avente un'estensione di 242,319 Km² ed una popolazione residente di 17.125 abitanti (censimento 2011) per una densità abitativa di 70,67 Ab/Km².

Secondo la classificazione ISTAT risulta essere un comune con un grado di urbanizzazione basso ed è riconosciuto come comune litoraneo e rurale (def. Eurostat). Dal 2001 appartiene al Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Ginosa (cod. 465) nel quale ricadono anche Laterza e

Palagianello oltre che Ginosa stessa, per un distretto in cui gli addetti alle unità locali sono di 10.181 (anno 2011), con un territorio avente un'estensione di 629,8 Km² (cfr. Atlante Statistico dei Comuni).

Il P.U.M.S. del Comune di Castellaneta, dopo una analisi degli indicatori demografici, socio/economici, della domanda di trasporti e del servizio di trasporto pubblico e privato esistente, propone una analisi della "stima della domanda di mobilità", di cui di seguito si ripropone in stralcio: *"... Per effettuare la stima della domanda si ricorre all'impiego di modelli con cui approfondire il tema della mobilità in termini quantitativi e qualitativi istituendo una relazione matematica tra l'offerta di trasporto e le necessità di spostamento (domanda)."*

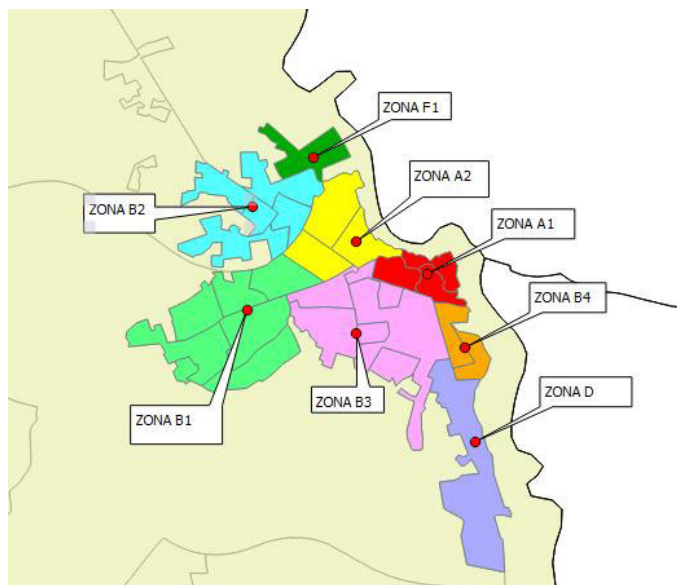
I modelli sono una rappresentazione schematica ed essenziale della realtà e costituiscono uno strumento mediante il quale analizzare matematicamente un fenomeno. Stimata la domanda si procede successivamente alla verifica del funzionamento del sistema di trasporto.

Nello specifico, in relazione agli obiettivi del presente Studio, la procedura di stima della domanda di mobilità all'interno del comune di Castellaneta è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

1. Zonizzazione dell'area di studio;
2. Definizione della domanda esistente, mediante proxy di mobilità;
3. Definizione dell'offerta di mobilità
4. Verifica di interazione tra domanda/offerta di mobilità.

Zonizzazione

La zonizzazione consiste nella suddivisione in forma discreta dell'area di studio in areole/zone che esprimono il territorio e rappresentano le unità elementari minime cui riferire spazialmente il piano e costituiscono la scala di riferimento dei suoi obiettivi (ogni zona dispone di un centroide -baricentro).



Si è organizzato il territorio di Castellana Grotte, in relazione alla sua conformazione, nelle seguenti zone di

traffico (ZT) (figura 4.2):

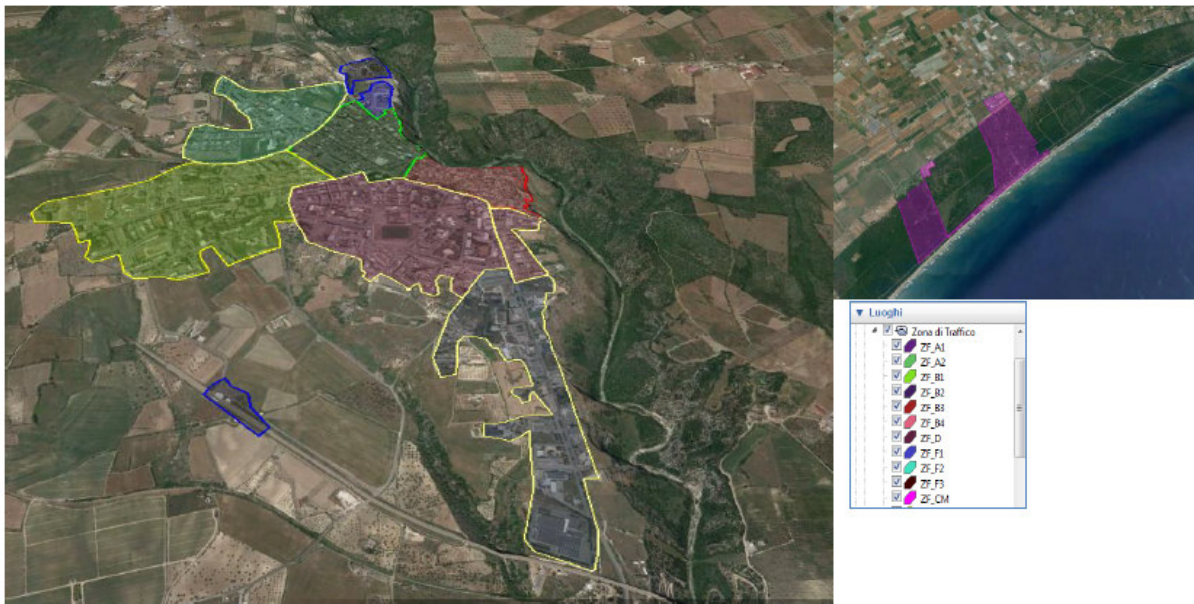
- Zona ZT_A1 – Centro storico (zone censuarie ISTAT: n. 1, n. 2 e n. 3)
- Zona ZT_A2 – Dorsale di via Roma (zone censuarie ISTAT: n. 4, n. 5 e n. 10)
- Zona ZT_B1 – Dorsale via S. Francesco (zone censuarie ISTAT: da n. 11 a n. 15 e n. 47 , n. 110)
- Zona ZT_B2 – Dorsale S.S. 7 Ingresso Nord (zone censuarie ISTAT: da n. 6 a n. 9 e n. 46)
- Zona ZT_B3 – Dorsale viale Mastrobuono e via delle Spinelle (zone censuarie ISTAT: da n. 16 a n. 18 e n. 20, n. 49)
- Zona ZT_B4 – Dorsale S.S. 7 Ingresso Sud (zone censuarie ISTAT: n. 19 e n. 48)
- Zona ZT_D – Zona artigianale/commerciale (zone censuarie ISTAT: n. 22)
- Zona ZT_F1 – Zona ospedaliera;
- Zona ZT_F2 – Zona cimiteriale
- Zona ZT_F3 – Stazione

– Zona ZT_CM – Castellaneta Marina (Codice di località ISTAT: 10.002)

– Zona ZT_BCR – Borghi case sparse e aree rurali (Codice di località ISTAT: 55.55)

Le ZT sono state ottenute dalla sovrapposizione della conformazione urbanistica (limiti fisici della struttura urbana, viabilità) con le caratteristiche socio-economiche (attività economiche e sociali prevali, centri di generazione di mobilità) di ogni zona. La zonizzazione di prima implementazione così proposta ovviamente non sempre coincide con quella dello strumento di pianificazione urbana vigente. La tabella 4.5 riporta la popolazione residente per classi di età per ZT, dedotta dai dati per zona censuaria relativi al censimento della popolazione 2011.

Zona di traffico	Popolazione			Struttura della popolazione						
	Totale	Maschi	Femmine	<5	6-9	10-14	15-19	20-64	65-74	> 75
ZT_A1	1.303	630	673	60	52	37	56	754	137	207
ZT_A2	2.961	1.344	1.617	114	127	133	133	1.663	339	452
ZT_B1	3.986	1.937	2.049	160	180	215	232	2.520	397	282
ZT_B2	2.432	1.155	1.277	107	108	117	134	1.544	249	173
ZT_B3	3.099	1.467	1.632	113	149	167	194	1.842	319	315
ZT_B4	534	276	258	26	25	30	30	317	71	35
ZT_D	18	12	6	3	0	1	0	13	0	1
ZT_F1										
ZT_F2										
ZT_F3										
ZT_CM	814	423	391	46	54	46	47	510	69	42
ZT_BC	1.978	1.056	922	97	87	102	87	1.241	216	148
TOTALE	17.125	8.300	8.825	726	782	842	913	10.404	1.797	1.655



I fattori che determinano la mobilità verso il territorio comunale di Castellana da altri territori sono riconducibili essenzialmente a:

- mobilità per lavoro (MLe)
- mobilità per accesso al polo ospedaliero (MOe)
- mobilità per accesso alle strutture scolastiche di rango extra urbano (MSe)
- mobilità per svago e tempo libero di tipo turistico (MTe)

A questa mobilità verso il comune si aggiunge la mobilità intra comunale tra le varie ZT dovuta in parte agli stessi fattori:

- mobilità per lavoro (MLi)
- mobilità per accesso al polo ospedaliero (MOi)
- mobilità per accesso alle strutture scolastiche (MSi)
- mobilità per svago e tempo libero di tipo turistico (MTi)
- mobilità per attività legate al commercio ed altri servizi (MCi)

Le caratteristiche della mobilità sono differenziate per periodi temporali e all'interno dello stesso periodo di riferimento a specifiche ore della giornata. Il profilo di mobilità

delle persone cambia in funzione dell'età, delle condizioni socio economiche e lavorative. Infatti, in relazione a queste peculiarità le persone possono spostarsi a piedi, con la propria autovettura e con i mezzi pubblici. Oltre a questa mobilità vi è quella di attraversamento e scambio con spostamento solo verso l'esterno o solo verso l'interno della ZT. La loro stima può essere determinata solo mediante rilevazione diretta di campo. Il tentativo è di determinare mediante modellazione numerica indiretta gli spostamenti sistematici, ovvero quelli che non hanno un grado di indeterminazione elevata cioè quelli che hanno una destinazione vincolata (tipo casa-lavoro o casa-scuola) delle persone da e verso una zona di traffico.

Zona di traffico	Scuole [C1]	Servizi (uffici postali, banche, uffici comunali, ecc) [C2]	Attività commerciali [C3]	Luoghi di culto	Luoghi per lo sport e aggregazione	Attività ristorazione e ricezione
ZT_A1	– 1 scuola secondaria di II° grado		Scarse	Parrocchia S. Domenico, Cattedrale S. Nicola		Porta di Mezzo, Grottino
ZT_A2	– 1 scuola primaria	Banco di Napoli, Uffici Comunali, Banca Carime, Monte dei Paschi di Siena	Numerose	Chiesa S. Michele, Cuore Immacolato di Maria	Campetto Cuore Immacolato di Maria	Alambra, B&B La Dimora, Pepe Rosa
ZT_B1	– 1 scuole dell'infanzia – 2 scuole secondarie di II° grado	BCC Marina di Ginosa, Unicredit, Uffici INPS, Carabinieri, Uffici comunali.	Molto numerose Mercato settimanale	Convento Frati Minori, Chiesa S. Francesco e S. Chiara	Palazzetto dello Sport, Centro polivalente anziani	
ZT_B2			Numerose		Campo Sportivo	
ZT_B3	– 2 scuole dell'infanzia – 2 scuole primarie – 2 scuole secondarie di I° grado, – 1 scuola secondarie di II° grado	Ufficio Postale (1), Uffici Demografici	Poche (Mercato settimanale)		Stadio Comunale	Fratelli Staffieri
ZT_B4			Poche			Hotel Rudy Ristorante - Pizzeria Peucezia
ZT_D	– 1 scuola secondaria di II° grado		Poche		Campetto Oratorio Don Bosco	
ZT_F1		Ospedale		Cimitero comunale		
ZT_F2		Cimitero				
ZT_F3		Stazione	Scarse			
ZT_CM	– 1 scuola dell'infanzia – 1 scuola primarie – 1 scuola secondaria I° (solo una classe)	Ufficio Postale (2)	Numerose	Chiesa Stella Maris		
ZT_BC						

CAPITOLO 6 – VALUTAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL COMMERCIO

Analisi della rete commerciale del Comune di Castellaneta

L'analisi aggregata della rete commerciale del Comune di Castellaneta evidenzia le seguenti caratteristiche:

1. l'elevata concentrazione di esercizi commerciali in sede fissa nell'area del *“Centro Storico”* con il progressivo crescente sviluppo in alcune vie adiacenti allo stesso, di più recente urbanizzazione ma egualmente di pregio;
2. l'addensamento degli esercizi commerciali *“nell'area urbana a vocazione commerciale”* del comune;
3. lo sviluppo di una consistente area commerciale sorta a servizio *“dell'area della marina di Castellaneta”*, rivolta al consistente fenomeno turistico stagionale estivo, richiamato dal meraviglioso mare di cui la zona è naturalmente dotata.

Dall'esame complessivo dei dati relativi alla rete commerciale emergono le seguenti ulteriori informazioni:

1. una sostanziale equipollenza con la situazione pregressa;
2. l'offerta commerciale risulta prevalentemente concentrata nelle tre aree richiamate;
3. il cuore della rete commerciale del comune si concentra nell'Area urbana a vocazione commerciale;
4. la tipologia di commercio è fortemente protesa verso il settore alimentare;
5. la dimensione media degli esercizi alimentari è maggiore di quella degli esercizi non alimentari;

6. gli esercizi commerciali prevalenti si concentrano generalmente nelle classi dimensionali più basse (meno di 100 mq).

Dalla lettura congiunta dei dati sia sulla consistenza della rete commerciale sia della demografia del comune, nonché dalla dinamica dei consumi, si evidenzia una soddisfacente offerta commerciale sul territorio comunale, sia in relazione al mix di tipologie merceologiche che in riferimento al numero e al dimensionamento delle attività.

Definizione dell'Area da sottoporre ad incentivo: Aree di Distretto

L'analisi della mappatura del Comune di Castellaneta, ci consente di determinare, così come richiesto dalla normativa nell'elaborazione del seguente D.S.C., l'individuazione delle aree da sottoporre ad incentivo e su cui concentrarsi nella definizione degli obiettivi, delle strategie, delle linee programmatiche condivise da tutti gli attori: vengono, pertanto, condivise e determinate tre Macro Aree di intervento, che vengono descritte di seguito:

1. Area urbana a vocazione commerciale:

Nelle aree urbane a vocazione commerciale del comune, si è sviluppata un'area commerciale naturale formata da esercizi di vicinato che sviluppano molteplici funzioni: dagli acquisti di necessità, allo shopping e per tempo libero della popolazione residente e fluttuante, di negozi specializzati delle diverse tipologie merceologiche (beni per la persona, beni per la casa, etc..) pubblici esercizi, servizi;

2. Centro Storico:

L'area del Centro Storico del comune, rappresenta una opportunità per l'attrazione dei flussi turistici che convergono nelle diverse zone del territorio, si fa facendo riferimento, alle di interesse storico archeologico presenti. Al lato positivo, però, si contrappone, da sempre, la difficoltà di accesso all'area centrale dovuta all'assenza di aree parcheggio vicino ad ogni centro storico, danneggiando, così, la conseguente opportunità di usufruire degli esercizi di vicinato. L'assenza di spazi pedonali e di invasione delle auto, dovuta anche alla carenza di alternative di parcheggio, si

ripercuote negativamente sulle potenzialità di attrattività dei centri storici, soprattutto con riferimento ai flussi stagionali o occasionali.

3. Area della “marina”:

L'area della marina del Comune di Castellaneta, rappresenta la principale fonte economica, determinata dal consistente flusso di turisti che, stagionalmente, risiedono nelle aree comunali nei pressi della marina. Questo fenomeno rende l'area della marina obiettivo strategico di sviluppo essenziale per i comuni e, considerata la rilevante consistenza dell'attrattività, risulta determinante anche per i comuni limitrofi che, anche se non dotati di marine, ne raccolgono i frutti.

Viene delineata, conseguentemente, “l'Area di “Distretto” del Comune, rappresentata dall'area obiettivo delle politiche di gestione integrata promosse nell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento.

IMMAGINE AREA DISTRETTO (cartografia)

Allegate cartografie :

Allegato “ 1 “ – Area urbana a vocazione commerciale;

Allegato “ 2 “ – Area del centro storico;

Allegato “ 3 “ – Area della “marina”.

Lo scopo principale comune è quello di incentivare il commercio, da intendere come elemento trainante delle promozione del territorio, anche in ottica turistica, considerato come un vero e proprio polo attrattore, i cui benefici si estendono dall'ambito commerciale ad altri ambiti connessi con la qualità della vita cittadina.

Programmazione strategica delle azioni di sviluppo e promozione

Il Documento Strategico del Commercio assume un carattere di programmazione in quanto definisce una strategia complessiva di interventi e azioni, alcune immediatamente applicabili e normate nelle appendici regolamentari e altre delineate in sede di programmazione strategica e da dettagliare operativamente con specifici e successivi provvedimenti comunali.

Dall'analisi delle caratteristiche della rete commerciale del Comune di Castellaneta, accanto alla definizione delle aree comunali da sottoporre alle linee strategiche di intervento, mediante lo strumento del Distretto Urbano del Commercio, si possono definire le possibili "linee di intervento e di valorizzazione", reali e concreti obiettivi da porre, ovvero:

- rafforzare le politiche di intervento "partecipate", preferendo interventi condivisi tra le componenti pubblico/private del territorio (come i Distretti Urbani del Commercio, il Distretto del Turismo, ecc.), coinvolgendo tutti gli stakeholders presenti sul territorio, al fine di determinare al meglio gli strumenti di raggiungimento degli scopi da perseguire, con ricaduta socio-economica territoriale;
- incentivare le politiche di riqualificazione delle aree del centro storico, considerati come volani dello sviluppo turistico del territorio;
- favorire lo sviluppo dell'area a vocazione commerciale e di tutte le attività ivi presenti ovvero dei pubblici esercizi, delle attività turistiche, ricettive, di intrattenimento e svago e dell'artigianato di servizio.
- migliorare la qualità delle aree mercatali, in termini di qualità della distribuzione ivi contenuta, della riorganizzazione gestionale degli stessi, dell'accessibilità alle aree, della fruibilità e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e delle norme amministrative previste dalle vigenti normative;
- definire strategie di tutela e valorizzazione delle attività commerciali, artigianali ed agricole tradizionali del nostro territorio, considerando le stesse pilastro e fondamento della nostra storia e dell'economia tradizionale dei nostri territori;
- sostenere politiche di miglioramento dell'accessibilità dell'aree commerciali del comune;

- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi di riqualificazione urbana;
- debellare i fenomeni di commercio illegale ed abusivismo ed implementare le dotazioni di monitoraggio delle aree comunali per aumentare il grado di legalità delle aree comunali;
- realizzare una politica coordinata di marketing territoriale per valorizzare le risorse e le potenzialità presenti del territorio;
- incentivare le politiche di tutela del patrimonio storicoartistico e della tutela dell'ambiente urbano;
- promuovere l'animazione commerciale delle zone commerciali ed in particolare del Centro Storico, attraverso la promozione delle attività commerciali e artigianali a basso impatto (esercizi di vicinato) che in sintonia con il valore artistico del borgo antico, siano in grado di svilupparne l'attrattività;
- sostenere l'importanza dei mercati settimanali e migliorarne le condizioni logistiche attuali in quanto leve strategiche del commercio del comune;
- favorire un processo di innovazione e modernizzazione del sistema distributivo locale;
- sostenere il commercio di prossimità come elemento di servizio ai residenti e ai consumatori e come elemento di integrazione e coesione sociale;
- garantire la presenza sul territorio di una rete distributiva articolata per tipologia e modalità di approvvigionamento;
- garantire l'equilibrio funzionale e insediativo fra le diverse tipologie delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali
- sviluppare la capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate,

degradata o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio;

- favorire l'apertura di attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dei centri storici prevedendo specifiche misure di incentivazione fiscale.

CAPITOLO 7 – PIANO E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO

Dall'analisi condotta sulla composizione della rete distributiva del Comune di Castellaneta per le medie strutture di vendita emerge la presenza di n. 5 Medie Strutture, di cui n. 2 di tipo M1 ed n. 3 di tipo M2, mentre non risultano attualmente in esercizio grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio.

Il territorio, inoltre, è caratterizzato da una popolazione fluttuante, proveniente dai comuni vicini, nonché dal fenomeno del significativo incremento stagionale della popolazione, nel periodo primavera/estate, dovuto, anche, alla presenza di numerosi turisti.

Riassumendo si può evidenziare schematicamente la seguente situazione:

- struttura di vendita solida dal punto di vista del numero degli esercizi e dei metri quadri di vendita;
- omogeneo sviluppo della rete distributiva sul territorio;
- predominanza di esercizi di vicinato;
- totale assenza di grandi strutture di vendita, sia nel settore alimentare che non alimentare.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" il comune definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento. Le previsioni di insediamento possono essere articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative. Inoltre, come previsto dall'art. 17 comma 6, adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego,

nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DI INTERESSE LOCALE E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 1 - Oggetto

Le norme del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n.24/2015, del Regolamento Regionale n.11/2018 e, più in generale, della normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore, fissano le finalità del piano di sviluppo delle medie strutture di vendita e di interesse locale, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i limiti insediativi e le zone di localizzazione di eventuali nuove medie strutture di vendita e le norme sul procedimento amministrativo per le nuove autorizzazioni.

Art. 2 - Finalità

Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- c) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali, produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- d) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane, alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
- e) la qualificazione e l'aggiornamento dei titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;

- f) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- g) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- h) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;
- i) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento di altri Enti;
- j) garantire il rispetto di quanto contenuto nell'articolo 41 della Costituzione, dei principi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e del d.lgs. 59/2010 e, in ogni caso, assicurando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, garantendo l'assenza di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, così come disciplinato dalla L.R. 24/2015, si intendono per:

- a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;
- c) impresa commerciale al dettaglio: l'impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale;

- d) settori merceologici: il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);
- e) superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
- f) superficie di vendita di un centro commerciale e di un'area commerciale integrata: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti;
- g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, come prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
- h) SUAP, lo sportello unico delle attività produttive di cui al regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 16 : "soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività previste dalla presente legge";
- i) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la

salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

- j) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati.
- k) vendita stagionale: l'attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

Art. 4 - Criteri generali di presenza e localizzazione

La localizzazione di nuove medie strutture di vendita nel territorio comunale è ammessa nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 6 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. n. 24/2015 e del R.R.11/2018.

L'Art. 71 del D.L. 59/2010 "Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali (In vigore dal 14 settembre 2012)" testualmente dispone che:

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- 1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- 2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- 3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici è consentita anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

In allegato alle istanze, SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è trasmessa al SUAP, attraverso il portale telematico, anche la notifica sanitaria, compilando l'apposito modulo che è trasmesso all'azienda sanitaria locale a cura del SUAP.

Art. 5 - Possibilità insediative e zone di localizzazione

L'insediamento di nuove medie strutture di vendita sul territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3, potrà avvenire secondo le seguenti possibilità per tali tipologie di strutture commerciali:

- a) Medie strutture di tipo M2 (da 601 a 1.500 mq) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici dei Comuni;
- b) Medie strutture di tipo M1 (da 251 a 600 mq) in tutto il territorio comunale, ad eccezione che nei centri storici dei Comuni;

Art. 6 - Standard di parcheggio

- 1. I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la disponibilità dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
- 3. Gli Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita, sono i seguenti:

	M1 MQ. 251-600	M2 MQ. 601-1.500	M3 MQ. 1.500-2.500
Alimentare/Misto	0,7 mq.	1 mq.	1,5 mq.
Non Alimentare Beni Persona	0,5 mq.	0,8 mq.	1 mq.
Non Alimentare Altri Beni	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.

Non Alimentare Beni Basso Impatto	0,4 mq.	0,5 mq.	0,8 mq.
--------------------------------------	---------	---------	---------

4. I parcheggi pertinenziali possono essere disponibili entro un raggio di 100 metri dalla struttura, calcolati per la via pedonale più breve.
5. Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
6. Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio possa mettere in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
7. Il cambiamento o l'ampliamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.
8. Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
9. Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 7 - Deroghe agli standard pertinenziali

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui al precedente articolo, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) interventi all'interno di progetti di sviluppo e promozione del commercio come definiti dall'articolo 13 della Legge Regionale. In tale caso la convenzione per gli interventi previsti nelle zone A) (centri storici) e B) (zone urbanizzate) può prevedere la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali.

- b) Interventi all'interno delle aree urbane: nel caso di interventi previsti nei distretti urbani del commercio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k) della legge che per collocazione e tipologia dell'utenza possano far prevedere consistenti quote di accessibilità pedonale o comunque non automobilistica ovvero nel caso di presenza di funzioni che facciano presumere sinergie nell'utilizzo dei parcheggi, la convenzione può prevedere la seguente riduzione:
1. fino ad un massimo del 50% per le strutture alimentari-miste;
 2. fino al 100% per le strutture non alimentari.
- c) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione sarà calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.
- d) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno del centro storico: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.
- e) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno di aree densamente urbanizzate: in tal caso è prevista la monetizzazione fino ad un massimo del 50%.

La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 8 - Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali

Il Comune di Castellaneta assume i seguenti criteri a base della regolamentazione del settore Commercio:

- a) miglioramento dell'accessibilità veicolare e/o pedonale per ridurre o alleggerire la mobilità;

- b) consolidamento delle aree connotate da una consistente presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture anche con la realizzazione di progetti di qualificazione e valorizzazione con la costituzione del Distretto Urbano del commercio;
- c) valorizzazione del centro storico.

Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (ivi incluso l'ambiente urbano) e dei beni culturali, il Comune di Castellaneta individua il territorio ricompreso nella zona del Centro Storico, non compatibile con l'insediamento di Medie e Grandi strutture di vendita, strutture di interesse locale a causa delle ridotte condizioni di accessibilità veicolare e della scarsità di aree destinate a parcheggio.

In questa zona commerciale l'insediamento di Medie strutture di Vendita M1 (da 251 a 600 mq di superficie di vendita) potrà avvenire all'interno di un progetto di recupero urbano o contratto di programma o altre forme di programmazione negoziata.

Art. 9 - Requisiti di accessibilità delle strutture di vendita

La localizzazione delle medie strutture di vendita e di interesse locale, in relazione alla viabilità:

- per strutture di vicinato, M1 e M2 non sono previsti requisiti;
- per centri commerciali di interesse locale, aree commerciali integrate "piccole": struttura raggiungibile direttamente, ingresso con proprie corsie di accelerazione e decelerazione ad uso esclusivo della struttura;
- per le medie strutture M3 il comune indicherà i requisiti di accessibilità negli strumenti di programmazione e incentivazione di cui all'art. 12 della Legge Regionale, tenuto conto del grado di urbanizzazione dell'area di insediamento, della raggiungibilità pedonale, della popolazione residente nell'area primaria di gravitazione.

Sino all'adozione di strumenti di programmazione, le medie strutture M3 alimentari rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla precedente lettera a.

Art. 10 - Idoneità urbanistica e paesaggistica delle aree in comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici

Per i Comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale sono da considerare compatibili urbanisticamente le aree aventi i seguenti requisiti:

- a) Per medie strutture di vendita di tipo M1 e M2: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale, con esclusione di aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
- b) Per medie strutture di vendita di tipo M3: aree in cui sia prevista negli strumenti urbanistici comunali, una destinazione d'uso commerciale. Sono escluse le aree che, per dimensioni e capacità insediative, si possano configurare come aree commerciali integrate.
- c) Per grandi strutture di vendita: aree in cui sia prevista, negli strumenti urbanistici comunali, la relativa destinazione d'uso commerciale.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, le strutture commerciali esistenti sono considerate urbanisticamente idonee entro i limiti della tipologia dimensionale e dei settori merceologici autorizzati.

Art. 11 - Disciplina del procedimento di valutazione delle domande

Il Comune, nel caso in cui vengano proposti interventi inseriti in accordi di programma, contratti di quartiere, riconversioni di siti dismessi, Distretti Urbani del Commercio, o, comunque, strumenti di programmazione negoziata, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Regionale 11/2018 stabilisce i seguenti criteri e parametri per la verifica della sostenibilità e dell'impatto delle nuove strutture, anche assegnando punteggi di priorità, sulla base delle seguenti indicazioni generali:

- 1) verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da:
 - dotazione di servizio al consumatore, favorendo gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio;
 - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;

- Impatto sulla rete distributiva esistente e integrazione con la stessa;

2) verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesaggistica:

- condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
- presenza di spazi pubblici;
- integrazione funzionale con il sistema dei servizi comunali con l'assetto urbano;
- rapporto con le caratteristiche naturali, paesaggistiche ed ambientali dell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- impatto acustico;
- aumento di traffico generato dal nuovo insediamento;

3) riduzione dell'impatto delle strutture di vendita ai fini del contenimento dell'uso del territorio favorendo i progetti che prevedono:

- la realizzazione di parcheggi multi-piano o interrati, nonché di parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità;
- l'insediamento di strutture che comportino l'uso di territorio urbanizzato utilizzando ad esempio gli ambiti di riqualificazione urbana;
- proposte progettuali che contengano la disponibilità a realizzare misure di mitigazione degli impatti generati.

Art. 12 - Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

1. In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune ove avrà sarà ubicata la Media Struttura.
2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento

promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.
5. Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).
6. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

Art. 13 - Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale

1. Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

Art. 14 - Subentro nella gestione, sospensione temporanea e cessazione di attività delle medie strutture di vendita

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.).
4. La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.
5. Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

Art. 15 - Sanzioni

Il comune è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

Ai sensi dell'articolo 61 della L.R. 24/2015, chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale – Codice del Commercio - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio.

Le violazioni alle prescrizioni della legge, diverse da quelle considerate al comma precedente, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.

In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal comune per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
2. Il titolo abilitativo è revocato qualora il titolare:
 - a) chiuda volontariamente l'attività;
 - b) non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso; periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita e due anni per le grandi strutture di vendita;
 - c) non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

d) sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma1.

Art. 17 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio", del Regolamento Regionale 10 settembre 2018 n. 11, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO 8 – DIRETTIVE E INDIRIZZI PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tanto il D. Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il Codice del Commercio della Regione Puglia, nel confermare l'impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. In particolare l'art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che "i comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'art.12, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto a Scia".

L'obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l'interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un'idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rispetto al consumatore sia rispetto all'intera economia comunale e territoriale.

Oggi del resto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale all'interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, di aggregazione sociale e di contrasto alla desertificazione. Tale ruolo è anche oggettivamente in grado di produrre modificazioni strutturali purché produca vivibilità e tutela dell'ambiente urbano.

In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell'utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi.

Definire quindi un'evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei principi di tutela e rispetto della convivenza civile.

Di converso, una insufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data dalla legge regionale n.24/2015, "Codice del Commercio", che le disciplina con i seguenti articoli che il presente regolamento fa propri e richiama integralmente:

Art. 38 della L.R. n. 24/2015 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
- Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

Art. 39 della L.R. n. 24/2015 - Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi

1. I comuni, nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 12 della L.R. 24/2015, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetta a SCIA.

2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con quanto previsto al comma 2. Il comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamenti o di modifiche strutturali. E' fatta salva la possibilità per il comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015;
 - b) il rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 24/2015;
 - c) l'ubicazione e la superficie di somministrazione dell'esercizio;
 - d) l'impegno al rispetto del CCNL;
 - e) la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.

Art. 40 della L.R. n. 24/2015 - Attività non soggette ad autorizzazione

Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

- a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;

- b) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso a esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie maggiore rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime, aeroportuali, autostazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
- e) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
- f) le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- g) nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13 della L.R. n.24/2015;
- h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 41 della L.R. n.24/2015;
- i) al domicilio del consumatore.

I contenuti della SCIA sono quelli previsti all'articolo 39, comma 4, della L.R. n.24/2015.

Art. 41 della L.R. n. 24/2015 - Attività di somministrazione stagionale e temporanea

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascuno anno solare.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente, o incaricato, risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010. L'attività è svolta nel rispetto delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

Art. 42 della L.R. n. 24/2015 - Esercizio di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA di cui alle presenti disposizioni, i titoli abilitativi di cui all'articolo 39 concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento

persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendio e di inquinamento acustico. 3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma 2.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI CASTELLANETA

Art. 1 - Finalità

Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, sicurezza, qualità e pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dell'ambiente urbano;
- g) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;

- h) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale del Comune di Castellaneta come forma di tutela dell'ambiente urbano.

Art. 2 - Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. N. 59/2010. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Art. 3 - Criteri e zone di insediamento

Fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 1, al fine di sostenere il ruolo del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale e facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), in qualsiasi parte del territorio comunale.

Art. 4 - Impatto acustico

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Art. 5 - Attività temporanee

L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi. La presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di

dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs.59/2010. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al precedente periodo si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 6 - Attività stagionali

L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali. Si considera attività stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale.

Art. 7 - Esercizio attività accessorie

Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la SCIA all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento. Le suddette SCIA abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:

- a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
- b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo;

- c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione;
- d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma;
- e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione;
- f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione;
- g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
- h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili;
- i) la diffusione musicale è regolata con ordinanza sindacale;
- j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa, radio e altri sistemi di comunicazione;
- k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente all'ingresso del locale;
- l) i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare apposita SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) dovranno attenersi alla normativa vigente in materia.

Art. 8 - Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può

impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
- b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
- c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.

Art. 9 - Norme finali

Il presente Regolamento resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del Commercio e alla normativa comunitaria e nazionale del settore.

CAPITOLO 9 - PIANO E REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Premessa e previsioni contenute nella L.R. n. 24/2015 (Codice del Commercio)

La Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio, una legge quadro che trasforma la complessa normativa esistente in un sistema di norme razionali e coordinate puntando a semplificare il quadro degli adempimenti ai quali sono sottoposti sia gli operatori che le amministrazioni. L'art. 12 del Codice del Commercio "Strumenti comunali di programmazione e incentivazione" prevede l'adozione da parte dei Comuni del Documento strategico del commercio. Tale documento, in relazione al commercio su area pubblica, prevede sempre nell'art. 12 l'obbligo di fotografare "la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento" e, per quanto concerne la parte programmatoria, di definire "i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da:

- 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, la modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi;
- 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi;
- 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato;
- 5) le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui al all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 e per i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;

- 6) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- 7) la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;
- 8) le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate."

Il codice del Commercio nell'articolo 3 prevede poi la successiva emanazione da parte della Regione Puglia di una serie di regolamenti attuativi, in attesa dell'approvazione dei quali sarebbero rimasti in vigore quelli vigenti, fra cui uno relativo al commercio su aree pubbliche che definisca nel merito i criteri e le procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche incluse le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni previste al comma 3, i Comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale. Il regolamento attuativo relativo al commercio su aree pubbliche è stato il primo, fra quelli previsti, ad essere promulgato dalla Regione Puglia che con la delibera di Giunta Regionale numero 196 del 21/02/2017 ha adottato il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4.

Il presente documento, pertanto, disciplina il commercio su aree pubbliche all'interno del territorio appartenente al Comune di Castellaneta, sulla base del Codice del Commercio e del successivo Regolamento attuativo.

Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche

1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Castellaneta ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come "Regolamento Regionale"). Il presente regolamento costituisce il "Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree

Pubbliche” di cui all’articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

2) Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

3) Validità del regolamento

Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale del Comune di Castellaneta, e ha validità sino all’eventuale approvazione ed entrata in vigore del nuovo regolamento regionale.

4) Finalità del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 comma 4 lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale delle aree pubbliche;
- b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi esistenti;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all’andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell’attività di vendita;

- f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
- h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

5) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
- i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- k) miglitoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
- o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
- p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
- q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;

- r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

6) Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
- b) in forma itinerante: tipo B.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di Castellaneta (ove avrà sede l'attività) ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

7) Posteggi

Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

8) Istruttoria della domanda

Il SUAP provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

Procede, quindi alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il SUAP è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.

Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.

Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.

9) Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del Responsabile del Settore SUAP utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

10) Partecipazione al procedimento

Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

11) Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

12) Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel Comune di Castellaneta è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.

Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

13) Procedura al rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A

Le domande di rilascio delle nuove autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune di Castellaneta fa pervenire i propri bandi al Servizio Regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

Le domande di rilascio delle nuove autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono pervenire al Comune nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dal Comune e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal Comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;
- c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:
 - anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
 - data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- stato di disoccupazione;
- invalidità;
- carico familiare.

Con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dal Comune, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

- a) produttori agricoli;

- b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

14) Concessioni temporanee di posteggio

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

Il Comune per le manifestazioni di cui sopra, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui sopra, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13) per le autorizzazioni di tipo A.

Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

15) Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.

3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

16) Subentro nella gestione

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.

In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

17) Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare; i periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

Il SUAP, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del SUAP nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge Regionale.

18) Cessazione

Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

- morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
- rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

19) Vendita a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

20) Normativa igienico-sanitaria e sicurezza

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.

Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti negli appositi sacchetti in maniera differenziata secondo quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale vigente. In caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 267/2000 e, in caso di recidiva per un numero di volte pari a 3 nel corso dell'anno solare, la sospensione da 1 a 5 giornate di vendita.

21) Assenze

Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

Nel computo delle assenze, non si considerano:

- a)** le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b)** Le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c)** le assenze dovute per causa di forza maggiore.

I Mercati

Per mercato si intende "l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi".

Dall'analisi della consistenza delle rete distributiva su aree pubbliche del Comune di Castellaneta, si evidenzia la presenza del mercato settimanale che si svolge ogni mercoledì su Via Strasburgo e limitrofe.

MERCATO	LUOGO	NUMERO DI POSTEGGI			GIORNO DI SVOLGIMENTO
		N.A.	A	TOT.	
MERCATO SETTIMANALE	Castellaneta, Via Strasburgo	180	25	205	MERCOLEDI'

In questo mercato sono attribuite n. 205 concessioni di tipo A, n. 25 del settore alimentare e n.180 del settore non alimentare.

Sono confermate le autorizzazioni e concessioni rilasciate, in corso di validità ed efficacia, alla data di approvazione del presente piano.

E' confermata la validità delle graduatorie di presenza esistenti alla data di approvazione del presente piano.

1) Norme in materia di funzionamento del mercato

Il mercato è gestito dal Comune di Castellaneta che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto diverso. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

In merito alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

2) Procedure per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati

La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nel precedente articolo 13 della parte regolamentare del presente Regolamento.

3) Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione

I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione

Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione, in maniera differenziata, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale vigente.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.

E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.

E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

4) Orario di vendita

Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.

L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

5) Festività

Qualora il mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

6) Prescrizioni

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

Ai concessionari è fatto obbligo:

- a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
- b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;
- c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

7) Posteggi riservati ai produttori agricoli

Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda;
- e) sorteggio.

E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) dodicennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) dodicennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

8) Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;

Il Comune rilascia la concessione dodicennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevuta del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- c) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

9) Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.

Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dall'Agente di Polizia Locale incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'Ufficio SUAP. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

10) Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente di Polizia Locale incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori merceologici. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore merceologico specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall'Agente di Polizia Locale incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato determinata in base del numero

di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della Legge Regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui sopra.

11) Miglioria e scambio di posteggio

L'ufficio SUAP redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglitoria. Il bando di miglitoria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglitoria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando. Le miglitorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui al presente regolamento.

E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

12) Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.

Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

Le Fiere

Per fiera si intende "la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività".

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.

Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura: Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggi del mercato.

Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purché iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo artigiani previsto dalla L. R. 24/2013.

Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, proloco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

La Fiere Annuali che si svolgono sul territorio del Comune di Castellaneta, sono costituite rispettivamente da:

- a) n. 205 posteggi (n. 25 settore Alimentare e n. 180 settore Non Alimentare) per la Fiera di Santa Anna il 27 luglio, che si svolge su Via Strasburgo e collaterali;

Sono confermate le autorizzazioni e concessioni rilasciate, in corso di validità ed efficacia, alla data di approvazione del presente piano.

E' confermata la validità delle graduatorie di presenza esistenti alla data di approvazione del presente piano.

In occasione delle manifestazioni fieristiche il Comune predispone adeguati correttivi alla circolazione pedonale e veicolare ordinaria. In ogni caso, durante l'orario prefissato per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori concessionari e dai mezzi di pronto intervento.

E' vietata la sosta dei veicoli nell'area della fiera, al di fuori dei posteggi, salvo che si tratti di aree appositamente destinate a tale uso.

L'operatore concessionario non può occupare superficie maggiore o differente rispetto a quella espressamente assegnata, né occupare anche con sporgenze limitate, spazi comuni o riservati al transito, ingressi ad abitazioni private o a negozi, passi carrabili, o comunque non in concessione.

1) Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere

La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata all'articolo 13 della parte regolamentare del presente Regolamento.

2) Posteggi riservati ai produttori agricoli

Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

3) Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni

Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

4) Modalità di assegnazione dei posteggio occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente

e si procede, da parte dell'incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera

L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, consultando e scorrendo la graduatoria dei richiedenti (c.d. graduatoria degli spuntisti).

L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

5) Prescrizioni

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante.

E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

6) Fiere promozionali

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico .

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

7) Fiere straordinarie

Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti

nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

I Posteggi Isolati

Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.

Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 della parte regolamentare del presente Regolamento.

1) Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con le relative caratteristiche dimensionali e tipologiche, l'ubicazione e il periodo di svolgimento, di tutti i posteggi isolati presenti nel territorio comunale del Comune di Castellaneta, saranno determinati con uno specifico provvedimento da emanarsi successivamente.

I posteggi isolati osserveranno gli stessi orari degli esercizi similari in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

Nell'ambito del territorio comunale di Castellaneta saranno individuati posteggi fuori mercato e fiera:

- **POSTEGGI PERMANENTI** per la vendita giornaliera di frutta e verdura:
(saranno individuati con successivo provvedimento)
- **POSTEGGI PERMANENTI** per la vendita giornaliera di frutta secca:
(saranno individuati con successivo provvedimento).
- **POSTEGGI PERMANENTI** per somministrazione di alimenti e bevande:
(saranno individuati con successivo provvedimento).

- POSTEGGI PERMANENTI per la vendita di fiori e lumini:
(saranno individuati con successivo provvedimento)
- POSTEGGI STAGIONALI O TEMPORANEI per la vendita di angurie e meloni nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre:
(saranno individuati con successivo provvedimento)
- POSTEGGI STAGIONALI O TEMPORANEI per somministrazione di alimenti e bevande presso le spiagge libere attrezzate (attività collegata agli orari dell'attività principale di spiaggia libera attrezzata) nel periodo che va dal 15 Maggio al 15 Settembre:
(saranno individuati con successivo provvedimento)

Il Comune ha facoltà di individuare e istituire altri posteggi, sia permanenti che temporanei. In tale evenienza si rende comunque obbligatorio, nel caso di posteggi permanenti, provvedere all'aggiornamento del piano entro la scadenza utile del 31 gennaio successivo con Deliberazione del Consiglio Comunale. Nel caso di posteggi giornalieri provvede la Giunta con apposita Deliberazione. L'esercizio dell'attività su posteggi di cui al presente periodo deve avvenire unicamente in relazione alla vendita dei prodotti di seguito elencati:

- a) Giocattoli, oggettistica per bambini, pirici di libera vendita;
- b) Abbigliamento Sportivo ed accessori, bandiere, gagliardetti, coccarde e similari in occasione di eventi sportivi o canori/artistici;
- c) Chincaglieria e articoli da regalo;
- d) Oggettistica varia ed articoli religiosi in relazione a festività e ricorrenze;
- e) Dolciumi e frutta secca;
- f) Pomodori e ortaggi stagionali;
- g) Caldarroste, pannocchie di mais e similari.

L'Ufficio SUAP, eventualmente con il supporto di altri Uffici e del Comando di Polizia Locale, procede al collocamento ed al dimensionamento del posteggio di cui al presente periodo, fatto

salvo il rispetto delle altre norme del piano e della Legge Regionale e salvaguardando le esigenze generali in ordine alla circolazione veicolare e pedonale, di viabilità ed urbanistica.

Commercio in forma itinerante

1) Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'Esercizio del Commercio in forma itinerante può essere svolto unicamente mediante l'esposizione della merce sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'Esercizio del Commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo avvenga nel rispetto della disciplina della circolazione stradale. Il periodo massimo consentito per sostare nello stesso punto è stabilito per il tempo strettamente necessario alla vendita, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri, decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

L'operatore itinerante ha facoltà di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nell'area pubblica il tempo necessario per la vendita. Non è consentita la vendita mediante l'uso di attrezzature, banchi, bancarelle e quant'altro, e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, ravvisandosi in tale ipotesi la fattispecie del commercio su posteggio in carenza di prescritta autorizzazione e concretizzandosi, pertanto, attività abusiva.

2) Zone vietate

L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.

E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

E' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità', tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.

A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Sempre per motivi di sicurezza nella circolazione stradale è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale e

delle fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt.

L'Esercizio del Commercio in forma itinerante, è vietato:

- a) entro metri 300 dal luogo di svolgimento del mercato settimanale;
- b) entro metri 50 da altri venditori ambulanti che vendono lo stesso prodotto;
- c) entro metri 100 da venditori a posto fisso che vendono lo stesso prodotto;
- d) entro metri 150 da luoghi di culto o di rilevante interesse storico – architettonico (Chiese – Cimitero – Monumenti, ecc.);
- e) nella zona Centro Storico;
- f) sulla fascia costiera;
- g) in corrispondenza di intersezioni, in prossimità di impianti semaforici o in qualunque sede ove si arrechi disagio alla circolazione e alla sicurezza stradale;
- h) in tutte le fattispecie indicate dalla normativa vigente in materia;

Norme finali e transitorie

1) Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.

2) Sanzioni

Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/99 ed Articolo 61 della Legge Regionale.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

3) Pubblicità del regolamento

Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del Commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4) Concessioni in scadenza

Al rinnovo delle autorizzazioni in concessione di posteggio in scadenza si applicano i criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

5) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

6) Abrogazione precedenti disposizioni

Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento.

CAPITOLO 10 - REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

Art. 1 - Esercizio dell'attività

La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata a SCIA nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti previsti all'articolo 12 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n.24 (Codice del Commercio).

Il D.Lgs n.170/2001 è stato oggi modificato significativamente dall'articolo 64-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il decreto convertito aggiunge l'articolo 64-bis nel d.lgs. 170/2001 definendo una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, e prevedendo l'utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990. Resta in capo ai Comuni la possibilità in determinate zone di regolamentare l'apertura di nuovi punti vendita, sulla base di criteri e parametri qualitativi o per motivate esigenze imperative di interesse generale, come la sostenibilità ambientale e di viabilità, la tutela di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Ma sostanzialmente scompaiono specifici obblighi di programmazione e pianificazione, in capo alla Regione e ai Comuni.

La norma conferma l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi, eliminando, come detto, la previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei Comuni per l'esercizio dell'attività, sostituendola mediante la segnalazione certificata di inizio attività (Scia): Le altre novità contenute nella disposizione di Legge sono:

1. La liberalizzazione degli orari e delle chiusure dei punti vendita. La norma stabilisce, con intesa in sede di Conferenza unificata, che siano individuati criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, e fissati per Legge;

2. L'obbligo per le imprese di distribuzione di garantire a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e che la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore;
3. La disposizione per le imprese di distribuzione di assicurare ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le forniture in eccesso rispetto a tali esigenze, o quelle che non sono oggetto di parità di trattamento (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016) possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dai rivenditori;
4. La possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa SCIA. Su questo ultimo punto, in particolare, la norma dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di accordi di fornitura, i punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività sono definite con accordo su base nazionale tra le Associazioni di Categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici. Infine, in conseguenza della nuova disciplina sulla parità di trattamento prevista dall'art. 8 della L. 198/2016, vengono abrogate le disposizioni per le quali, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi sono obbligati alla parità di trattamento alle diverse testate. Sulle eventuali violazioni delle disposizioni previste dal Decreto in oggetto saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale).

Art. 2 - Provvedimenti comunali

Il Comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12 della L.R. n.24/2015, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica. In particolare il Comune definisce:

- a) i criteri ed i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici;
- b) servizi aggiuntivi che possono essere erogati dalle rivendite anche in convenzione con i comuni stessi, nell'ambito dell'accoglienza turistica o dei servizi al territorio.

Art. 3 - Esenzione dalla SCIA.

È soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio:

- α) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- β) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- χ) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
- δ) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;
- ε) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- φ) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- γ) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
- η) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.

Art. 4 - Modalità di vendita della stampa

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigore della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;
- b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;

- c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere
- d) identiche per tutti i punti di vendita;
- e) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
- f) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- g) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;
- h) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- i) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- j) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Art. 5 - Diffusione gratuita della stampa

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Art. 6 - Direttive e indirizzi

Nel territorio comunale del Comune di Castellaneta, la vendita della stampa quotidiana e periodica, è consentita su tutto il territorio comunale e subordinata a SCIA.

Tuttavia, appare auspicabile che tale SCIA segua ad un parere preventivo, non obbligatorio, alla regolare fornitura, emesso dal distributore provinciale o zonale dei quotidiani e della stampa periodica. Quest'ultima condizione viene auspicata per evitare che il cittadino, pur in possesso di regolare SCIA, di fatto non possa esercitare l'attività in presenza di un diniego all'approvvigionamento da parte del distributore; circostanza non marginale, in quanto le valutazioni di carattere economico, spesso, portano quest'ultimo a rifiutarsi di eseguire il predetto giornaliero approvvigionamento degli organi di Stampa quotidiani.

CAPITOLO 11 - REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, "Codice del Commercio" modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge".

Il presente regolamento detta, altresì, disposizioni attuative con riferimento al Titolo VI della legge per gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, impianti autostradali, a uso privato, marini e di pubblica utilità.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti

Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- α) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- β) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- χ) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.

I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.

Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'art. 1, commi 100 e 101, della legge n. 124/2017 ha introdotto l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale prevedendo l'obbligo di iscrizione da parte dei titolari degli impianti entro il 24 agosto 2018.

Fermo restando il termine del comma 4, i titolari degli impianti implementano l'anagrafe per consentirne la dinamicità anche successivamente a tale data. L'aggiornamento riguarda i seguenti casi:

- a) Apertura nuovi impianti;
- b) Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4, della legge;
- c) Sospensione dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 62 della legge;
- d) Dismissione.

La verifica dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti è demandato all'Ufficio delle Dogane prima del rilascio al gestore dell'impianto del registro di carico e scarico per i casi di cui alla lettera a), nonché al comune per i casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5.

Art. 3 - Verifiche comunali

I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di seguito specificate. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/98, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 346/1999.

I comuni entro quindici anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica accertano presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti, previsto dall'art. 44, comma 3 della legge, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.

Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.

Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.

Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e,

contestualmente, il comune competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed all'ufficio delle Dogane.

Art. 4 - Zone Territoriali omogenee a livello comunale

Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. n. 1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

- Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);
- Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C)
- Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);
- Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

Art. 5 - Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.

L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

Art. 6 - Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicate nelle zone omogenee. Qualora l'area sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e quelli esistenti che avviano progetti di adeguamento devono rispettare i distacchi previsti.

I comuni possono riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal codice della strada, art. 3, punto 8, e dal D.P.R. n. 495/1992.

Art. 7 - Indice di edificabilità, corsie e parcheggi

La pensilina occorrente alla copertura della zona di distribuzione dei carburanti ed i volumi tecnici necessari all'attività non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia i seguenti parametri:

- a) Impianto generico con attività non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;

- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza;

La localizzazione degli impianti di carburanti nelle zone omogenee agricole E costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, previa dotazione da parte del Comune del piano strategico previsto dall'art. 12, comma 1, della legge, contenente le direttive e gli indirizzi per il funzionamento dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 8 - Tipologie nuovi impianti

I nuovi impianti, come previsto dall'art. 45, comma 1 della legge, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido), anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dall'art. 9.

I nuovi impianti da realizzarsi lungo le strade extraurbane principali ed extraurbane secondarie a quattro corsie, due per senso di marcia, devono realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del D.P.R. n. 495/1992.

Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

È consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.

Art. 9 - Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

Al fine dell'applicazione dell'art. 10, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

- α) per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016;
- β) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- χ) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

- a) la misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
- b) la misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.
- c) la misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

Art. 10 - Attività integrative

Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.

Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Art. 11 - Salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio

Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio di cui all'art. 51 della legge è consentita la prosecuzione dell'attività prevista, anche in proprio da parte dell'amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

Art. 12 - Autorizzazione per nuovi impianti

I Comuni rilasciano le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del comune in cui si intende realizzare l'impianto ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società del legale rappresentante, unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) la località in cui si intende installare l'impianto;
- c) la disponibilità dell'area sulla quale intende realizzare l'impianto;

- d) tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

Il SUAP verifica:

- a) la conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n. 151/2011 e decreto ministeriale del 7 Agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/98, nonché del presente regolamento.

Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 44, comma 1, della legge. Qualora ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione lo stesso SUAP decide in base alla documentazione agli atti.

Art. 13 - Modifiche

Le modifiche sugli impianti previste all'art. 46, comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) della legge e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto.

Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, secondo le procedure stabilite dal D.M. 7 agosto 2012.

Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche;
- b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui all'art. 16.

La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, l'installazione di attrezzature per l'erogazione di AdBlue, del combustibile per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al SUAP che ne trasmette copia al Comando Prov.le VV.F, e all'Ufficio delle Dogane territorialmente competenti.

Art. 14 - Potenziamento e ristrutturazione totale

Le modifiche previste all'art. 46, comma 1, lettere c) e f) della legge sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le modalità di cui all'art. 14.

Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo prevista dall'articolo 9.

Art. 15 - Impianti ad uso privato e contenitori-distributori rinnovabili

La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c), di cui dall'articolo 48, comma 1 della legge, è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui all'articolo 48 comma 3, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP del comune in cui ricade l'impianto. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la Camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

Per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
- b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012;

Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62 comma 3, lett. a), punto 8, della legge.

Art. 16 - Impianti marini e avio

La domanda di autorizzazione di impianti marini previsti dall'articolo 49, e avio ad uso pubblico previsti dall'art. 43, comma 1, lett. G) della legge è presentata al SUAP del comune dove si intende realizzare l'impianto con le modalità previste dal precedente art. 14.

Il PAU deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali e l'avvertenza che, in caso di inosservanza, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 62 comma 3, lett. a), punto 7, della legge.

Art. 17 - Prelievo e trasporto carburanti in recipienti/contenitori

Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 della legge possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 18 - Collaudo

Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste all'articolo 16, comma 1, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012.

Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta convoca la commissione di collaudo prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.

Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario di euro 150,00, a carico della ditta richiedente.

Art. 19 - Esercizio provvisorio

Scaduto il termine di cui al comma 2, dell'articolo 20, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni.

La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.

L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Art. 20 - Orari e turnazioni

I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge, sentite le organizzazioni di categoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge.

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti i titolari degli impianti assicurano costantemente il rifornimento dei prodotti petroliferi sugli impianti.

Art. 21 - Orari di apertura - assistenza automobilisti in condizione di disabilità - self-service - turni di riposo

I comuni, nel rispetto del citato orario omogeneo regionale stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. b), possono determinare annualmente gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto delle richieste dai gestori e delle esigenze territoriali, escludendo gli impianti che effettuano esclusivamente la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì della settimana immediatamente successiva.

Sugli impianti non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di sconto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R. 18/2015.

Le attività integrative di cui all'art. 45, comma 3, della legge, presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Art. 22 - Servizio notturno - ferie

Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato

piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

La sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Art. 23 - Deroghe

I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.

Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Art. 24 - Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

È fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al D.Lgs. 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministro allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

Art. 25 - Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati ad attuare la procedura di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

Ai comuni, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti ai sensi della L.R. n. 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art. 61 della legge, con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla rimozione delle attrezzature.

Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie – comunicazioni alla Regione, esame delle domande precedenti

Per le finalità di cui all'art. 2, lett. i) della legge, il SUAP comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.

I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Agenzia delle Dogane comunica annualmente alla Regione i dati relativi agli erogati degli impianti.

La Regione può richiedere ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.

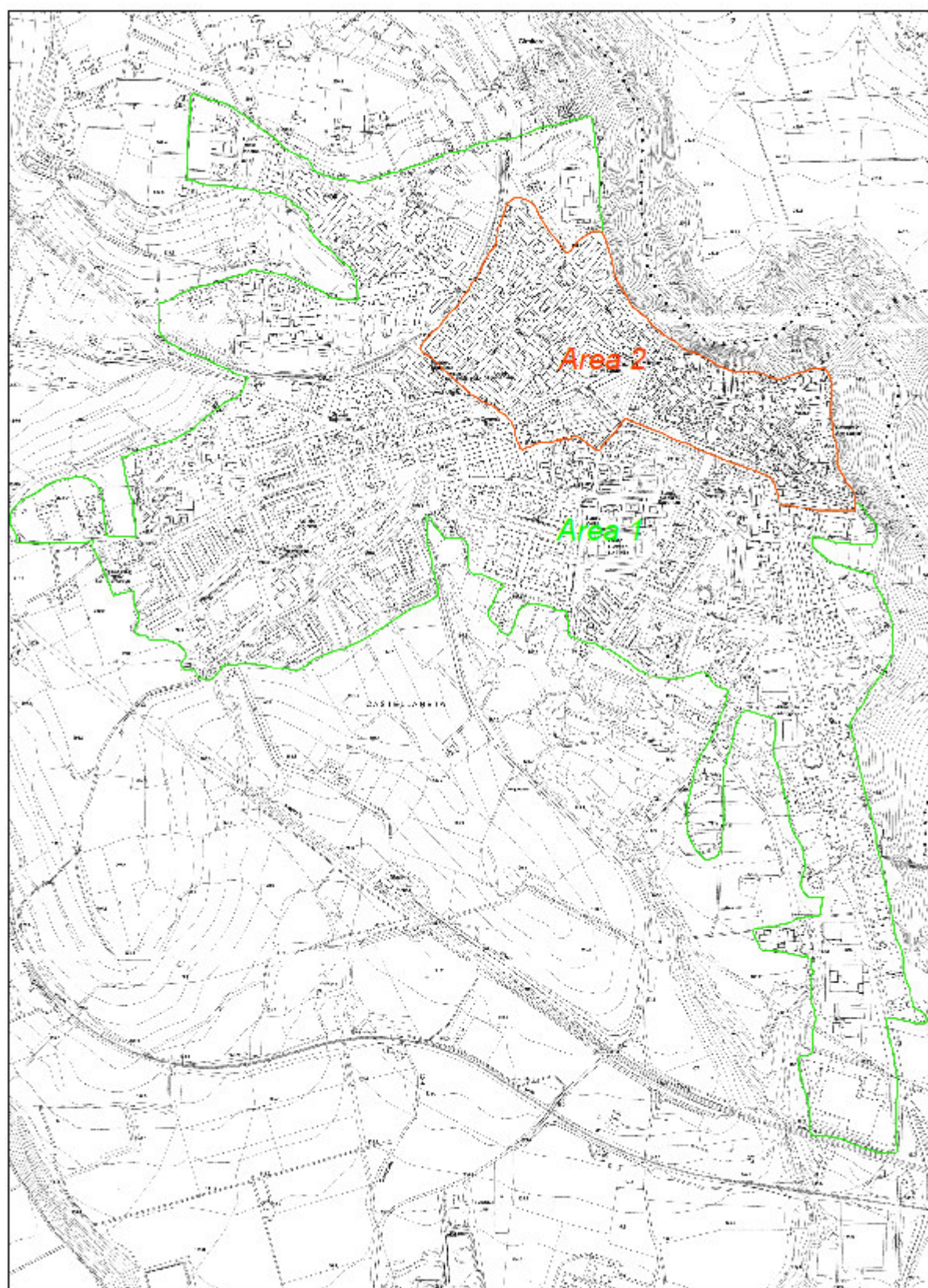
Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art. 14, comma 4.

Art. 27 - Adeguamento e prevalenza del regolamento

Al fine di favorire una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e delle diverse attività integrative presenti sugli impianti, i comuni possono individuare idonee forme di incentivazione di tipo urbanistico aventi carattere regolamentare in caso di installazione di GNC, GNL, GPL e/o idrogeno.

Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari, sugli strumenti urbanistici e disposizioni comunali e, ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto si applicano i criteri ed i parametri stabiliti con il presente regolamento.

Allegato 1 :



The map displays a topographic view of a city area, likely Taranto, with a river flowing through it. Two specific regions are highlighted: Area 1, outlined in green, and Area 2, outlined in orange. Area 1 is located on the left side of the map, near the river, and includes the 'Scuola Media Giovanni De Bellis'. Area 2 is a larger area in the center, containing several schools including 'Scuola Elementare S. Maria', 'Scuola S. Maria', and 'Scuola S. Maria'. The map also shows various streets, buildings, and contour lines indicating elevation. The river is shown on the right side of the map, flowing towards the bottom right.

Allegato 3:

